Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Determinazione del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica per la nomina del garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria »;

Considerato che il prof. Mario Sinopoli è in possesso dei requisiti previsti dal terzo comma del citato art. 8;

D'intesa tra loro;

Nominano:

il prof. Mario Sinopoli garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Presidente della Camera dei deputati
JOTTI

Il Presidente del Senato della Repubblica
FANFANI

(6629)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 novembre 1981, n. **645.**

Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire 108.000 » sono sostituite con le parole « lire 180.000 ».

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera *a*), è elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.

Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1982 il sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, è rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato può essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica ».

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari ».

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 2.080 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 settembre 1981.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito piemontese, in Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino;

Vista la delibera assunta in data 23 luglio 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 dello statuto del Mediocredito piemontese, con sede in Torino, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

MEZZI FINANZIARI E OPERAZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 20 miliardi ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, coloro che avessero sottoscritto sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

La cessione delle quote è ammessa tra i soli istituti partecipanti e non può aver luogo se non con l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei partecipanti dell'istituto.

Per l'accoglimento di eventuali domande di partecipazione provvede l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Art. 7. — Per l'esercizio della sua attività l'Istituto, oltre che avvalersi dei propri mezzi patrimoniali, può compiere le seguenti operazioni passive:

a) emettere obbligazioni in qualsiasi valuta, buoni fruttiferi e certificati di deposito previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie;

b) utilizzare aperture di credito in conto corrente accordate dagli Enti partecipanti, nonché utilizzare anticipazioni dagli stessi effettuate previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie;

c) compiere operazioni di tesoreria sotto forma di riporti, effettuare anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari nonché scontare buoni del Tesoro;

d) utilizzare eventuali conferimenti statali e regionali ed altri mezzi consentiti da leggi speciali;

e) contrarre mutui ed effettuare altre operazioni, in qualsiasi valuta, con l'Istituto centrale per il credito a medio termine «Mediocredito centrale» e con altri istituti od enti italiani od esteri con i quali l'istituto è autorizzato ad operare.

E' inibita all'istituto la raccolta del risparmio ordinario.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto può compiere le seguenti operazioni attive in qualsiasi valuta:

a) concedere mutui, aperture di credito, sconti cambiari e finanziamenti in genere.

Dette operazioni saranno di norma assistite da garanzie reali; potranno essere acquisite, in via integrativa o sostitutiva, garanzie di tipo diverso;

b) concedere anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali;

c) concedere crediti di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227 a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubbliche o private di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese del Piemonte e Valle d'Aosta, nonché da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

d) compiere ogni altra operazione di credito prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi.

E' inibito l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto può inoltre:

1) effettuare operazioni di acquisto, sottoscrizione e vendita di titoli dello Stato, garantiti dallo Stato e obbligazioni;

2) acquistare, vendere, permutare, costruire immobili per uso dei propri uffici o per le finalità funzionali al raggiungimento dei fini propri dell'istituto;

3) acquistare, vendere e gestire beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

4) partecipare, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, ad enti o società anche finanziarie aventi sede o che svolgono attività nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale degli enti o società predetti. Le somme da impiegare nelle partecipazioni di cui sopra non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 5% del patrimonio dell'istituto quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9. — Le operazioni dell'Istituto fruiscono di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione che comunque disciplina l'attività dell'istituto stesso.

Art. 13. — L'assemblea dei partecipanti è convocata annualmente, in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da almeno due enti partecipanti che rappresentino non meno di un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; negli ultimi due mesi l'adunanza dell'assemblea avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione delle assemblee è fatta con lettera raccomandata da spedire agli enti partecipanti alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e dell'elenco delle questioni da trattare.

Per lo svolgimento delle assemblee e per la validità di esse e delle relative deliberazioni si applicano le norme del codice civile.

Art. 14. — Spetta all'assemblea ordinaria di:

a) approvare il bilancio dell'istituto;

b) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

c) determinare il numero e nominare, su designazione degli enti promotori e partecipanti, i membri elettivi del consiglio di amministrazione;

d) nominare i sindaci di sua competenza;

e) determinare:

gli emolumenti annui spettanti al presidente ed agli altri consiglieri, nonché la misura della medaglia di presenza da riconoscere agli stessi per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia;

il compenso dei sindaci;

l'importo della diaria giornaliera da attribuire, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ai consiglieri ed ai sindaci effettivi se si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio;

f) deliberare su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea straordinaria di:

a) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione stabilendone le relative modalità, nonché decidere sulle domande di nuove partecipazioni all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1;

b) deliberare le modifiche dello statuto;

c) deliberare su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE

Art. 15. — Il presidente dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri membri.

Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli enti partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri per autorizzare la rinunzia agli atti esecutivi, la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni da consentirsi in favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari eseguiti dall'istituto, la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto sia totalmente estinto o non sia sorto.

Il presidente può inoltre, in caso di urgenza, promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e resistere a quelle promosse contro l'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo in occasione della riunione più prossima.

Il presidente può infine assumere, nell'interesse dell'istituto, provvedimenti o determinazioni che presentassero carattere di straordinaria necessità ed urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione od al comitato esecutivo nella prima riunione per la ratifica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è composto da undici a sedici membri elettivi, il numero dei quali è determinato dall'assemblea.

Del consiglio fanno parte altresì, come membri di diritto, tra rappresentanti designati — uno per ciascuno — dagli istituti promotori di cui all'art. 1.

Tutti i membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi continuano ad assolvere le proprie funzioni sino a che non entrino in carica i loro successori.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti elettivi nel consiglio di amministrazione, il consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti; per i membri di diritto la sostituzione è devoluta all'ente promotore interessato. In ambo i casi verrà richiesta la ratifica dell'assemblea in occasione della riunione più prossima.

I consiglieri così eletti durante il triennio rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Art. 20. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le adunanze del consiglio sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del Consiglio ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente purché almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti le persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo unanime accordo dei presenti per le votazioni palesi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.

Art. 21. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che per legge o per statuto non è riservato all'assemblea.

Spetta tra l'altro al consiglio:

a) designare, oltre il presidente, il vice presidente ed il segretario, un consigliere di amministrazione scelto tra i membri di diritto, per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di contemporanea assenza od impedimento di questi ultimi, nonché designare annualmente i membri elettivi del comitato esecutivo;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) nominare il direttore, il vice direttore, e, su proposta del direttore stesso, dirigenti e funzionari, disponendo su tutto quanto concerne i relativi rapporti; autorizzare assunzioni, promozioni e risoluzioni del rapporto di lavoro, concernenti il personale sempre su proposta del direttore;

d) deliberare in materia di trattamento economico e normativo per tutto il personale dipendente dell'istituto e deliberare eventuali gratifiche per il personale stesso nonché la concessione di prestiti determinando per questi ultimi preventivamente limiti e condizioni;

e) affidare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

f) determinare la competenza del comitato esecutivo;

g) fissare i criteri generali e le direttive di massima per le condizioni da applicare sulle operazioni attive e su quelle passive, deliberare su operazioni di provvista di cui all'art. 7 e su operazioni di impiego di cui all'art. 8, fissandone modalità e condizioni;

h) deliberare sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinuncia a privilegio, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sulla sostituzione di pegni ed altre garanzie, sulle modifiche di contratti, quando permanga un credito dell'istituto;

i) deliberare:

su qualsiasi azione giudiziale ed amministrativa da promuoversi e sostenersi in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione;

sulle transazioni e relative modalità;

sull'accettazione di concordati tanto giudiziali che stragiudiziali, sulla designazione di procuratori alle liti o mandatari speciali, per la tutela degli interessi dell'istituto;

sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi;

sulla partecipazione dell'istituto a pubblici incanti, conferendo al presidente ed a chi per lui ogni più ampia facoltà per l'esecuzione di quanto deliberato dal consiglio;

l) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

m) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

n) deliberare sui contratti di compra-vendita, di beni mobili ed immobili, di cui all'art. 8 del presente statuto;

o) delegare anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti e categoria di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente;

p) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto, ivi comprese le spese straordinarie e deliberare su ogni altro oggetto che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare proprie attribuzioni al comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre delegare al direttore, al fine di soddisfare eventuali esigenze operative dell'istituto, attribuzioni in materia di fidi, determinandone limiti, importo e modalità di esercizio; attribuzioni in materia di autorizzazione di acquisti, vendite e permute di cose mobili di carattere ordinario; attribuzioni in materia di altre spese e lavori di manutenzione pure di carattere ordinario.

Art. 23. — Il comitato esecutivo, che si riunisce almeno una volta al mese, è convocato con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da indirizzare ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno, tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente o chi lo sostituisce.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo unanime accordo dei presenti per le votazioni palesi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Nel caso si rendessero vacanti, durante l'anno, posti elettivi nel comitato esecutivo, provvederà il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, a designare i membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 24. — Il comitato esecutivo sovrintende alla gestione ordinaria dell'istituto e delibera:

a) sulle concessioni di credito e sulle relative garanzie entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal consiglio;

c) su eventuali proposte da presentare al consiglio di amministrazione;

d) sulle richieste di cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sulla sostituzione di pegni od altre garanzie, sulle modifiche ai contratti, quando permanga un credito dell'istituto e quando l'operazione fosse stata deliberata nei limiti della sua competenza come pure se si tratta di operazione che inizialmente sia stata di competenza del consiglio di amministrazione ma che, per effetto dei rimborsi effettuati dagli obbligati, rientri, al momento della richiesta, in quella del comitato esecutivo;

e) sulle spese di carattere ordinario, sui contributi ed oblazioni secondo i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

f) in via d'urgenza, anche su argomenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale il presidente dovrà riferire nella riunione più prossima.

La deliberazione del comitato è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25. — Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di assistere a quelle del comitato.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

DIRETTORE

Art. 26. — La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore di nomina del consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché all'esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate del vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti o quanto altro necessiti per il regolare andamento del servizio e per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni;

e) formula proposte sui provvedimenti riguardanti il personale ai sensi dell'art. 21, lettera c) e d) del presente statuto;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo accompagna al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, le sue funzioni vengono svolte dal vice direttore ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dai dirigenti o funzionari delegati dal consiglio di amministrazione alla sostituzione. La firma di chi è delegato a sostituire il direttore e/o il vice direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di questi ultimi.

Parte di dette mansioni potrà, su proposta del direttore, essere dal consiglio delegata anche ad altri dipendenti dell'istituto, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 28. — Sull'utile netto di esercizio sarà innanzitutto accantonato il 20% da devolvere al fondo di riserva ordinaria. In secondo luogo potrà essere remunerato il fondo di dotazione con una assegnazione di dividendo non superiore al 5%.

Almeno il 50% del residuo sarà assegnato ad incremento delle riserve ordinarie o straordinarie, mentre il rimanente potrà essere destinato ad una ulteriore assegnazione di dividendo e/o alla costituzione ed incremento di un fondo contributi ed oblazioni e/o alla costituzione di fondi a disposizione del consiglio di amministrazione per favorire iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta.

(6339)

DECRETO 12 novembre 1981.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre novembre 1981-gennaio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 6 novembre 1981 protocollo n. 23863, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio per il trimestre agosto-ottobre 1981 è risultato pari a 287,75, arrotondato a 288, con un aumento di nove punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di nove punti per il trimestre agosto-ottobre 1981 per il personale in attività;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che, per i nove punti rilevati per il trimestre agosto-ottobre 1981 è di L. 21.501 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre novembre 1981-gennaio 1982, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre agosto-ottobre 1981;

Decreta:

Per il trimestre 1° novembre 1981-31 gennaio 1982 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 458.058.

Per l'anno 1981, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di L. 409.658.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1981
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 1

(6631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 ottobre 1981.

Aggiunta di un rivelatore ai vini ottenuti da uve da tavola avviati alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo, ed in particolare l'art. 12-*bis;*

Visto il regolamento (CEE) n. 2852/81 del Consiglio, che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quel che riguarda le regole generali della distillazione del vino da tavola decisa in conformità dell'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 337/79;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione nel quadro delle misure comunitarie di « buon fine » al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 2852 del 28 settembre 1981 citato nelle premesse, devono essere addizionati con 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine o dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(6595)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3107/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3108/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3109/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3110/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3111/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3112/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3113/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3114/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3115/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3116/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3117/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3118/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non compresse nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3119/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1981, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3120/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1981, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3121/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3122/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3123/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3124/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3125/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3126/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3127/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3128/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3129/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3130/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 3131/81 della commissione, del 28 ottobre 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 19.08 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3132/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3133/81 della commissione, del 29 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3134/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2785/80 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) numero 2967/76 recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati.

Regolamento (CEE) n. 3135/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3136/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2989/81 che stabilisce, per la campagna 1981/1982, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 3137/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3138/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3139/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3140/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di uve da tavola originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3141/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che istituisce un importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3142/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3143/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3144/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3145/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3146/81 del Consiglio, del 30 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 849/81 che stabilisce per il 1981 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese.

Pubblicati nel n. L 312 *del* 31 *ottobre* 1981.

(303/C)

Regolamento (CEE) n. 3147/81 della commissione, del 3 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3148/81 della commissione, del 3 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3149/81 della commissione, del 30 ottobre 1981, relativo alla classificazione di merci alla sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3150/81 della commissione, del 3 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3151/81 della commissione, del 3 novembre 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3152/81 del Consiglio, del 3 novembre 1981, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe della sottovoce ex 16.04 C II.

Pubblicati nel n. L 314 *del* 4 *novembre* 1981.

(304/C)

Regolamento (CEE) n. 3153/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3154/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3155/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3156/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3157/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3158/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 3159/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3160/81 della commissione, del 4 novembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 121 del 5 maggio 1981.

Pubblicati nel n. L 315 *del* 5 *novembre* 1981.

(305/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 è stato stabilito che il sig. Ettore Galeotti, vice console onorario in Montpellier (Francia), con circoscrizione i dipartimenti di Aude, Hérault e Pyrenées Orientales, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) trasmissione di testamenti olografi consegnati in busta chiusa da cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

e) trasmissione di atti e comunicazioni relativi all'apertura di successioni in Italia, concernenti cittadini italiani residenti nei dipartimenti dell'Herault, Aude e Pyrenées Orientales;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio dei moduli per le riduzioni ferroviarie in Italia (I.R.E.);

h) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale a Marsiglia;

i) rilascio di documenti di viaggio dopo aver interpellato caso per caso il consolato generale a Marsiglia;

l) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali;

m) trasmissione di eventuali comunicazioni relative alla detenzione ed a reati commessi da cittadini italiani;

n) concessione di sussidi ai connazionali indigenti.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981, è stato stabilito che il sig. Georges Antaki, console onorario in Aleppo (Siria), con circoscrizione i distretti di Aleppo, Deir Ez-Zor e Hasseke (Gezira), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Damasco;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981, è stato stabilito che il sig. Gaetano Piscitelli, agente consolare onorario in Yonkers (U.S.A.), con circoscrizione la Contea di Westchester, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle autorità locali.

(6401)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Palermo Patera Michele, esercente in Milano dal 2 gennaio 1982.

(6585)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981, n. 6153, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta M. Rocchetto e C. - S.n.c., in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981, n. 6157, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio specialità veterinarie e galeniche del dott. Mario Follis, in Torino.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981, n. 6158, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Sigurtà S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 23 settembre 1981, n. 6166, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dell'Onmia galenica S.r.l., in Bari.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981, n. 6173, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Gazzini S.r.l., in Firenze.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981, n. 6174, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmaco italiano Padil S.p.a., in Cormano (Milano).

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981, n. 6186, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Zambon farmaceutici S.p.a., in Vicenza.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981, n. 6190, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta S.I.M.E.S. S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981, n. 6192, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Wells Farmaceutici, in Milano.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981, n. 6185, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio terapeutico M.R. - S.r.l., in Firenze.

(6228)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 28 ottobre 1981, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Imperia:

facchinaggio svolto dai portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie: 19ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 286.000 mensili.

Provincia di Messina:

facchinaggio svolto dai portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie: 29ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 573.000 mensili.

Provincia di Milano:

1) trasporto merci per conto terzi: autotrasportatori, gruisti, escavatoristi compreso lo scavo e la preparazione dei materiali da trasportare, guardianaggio e simili, trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali e simili: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

2) trasporto persone: tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, autobus: 28ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili;

3) posteggiatori: 28ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili;

4) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: facchini e pesatori dei mercati generali di tutti i settori merceologici, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, portabagagli delle aerostazioni e airterminals. Attività preliminari e complementari del facchinaggio con particolare riferimento a: presa e consegna colli, mattazione e scuoiatura, abbattimento piante, pulizia magazzini, piazzali e simili: 30ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili;

5) facchinaggio svolto dai portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

6) guide turistiche e simili: 28ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili;

7) pulitori, pulitrici: netturbini, spazzacamini e simili: 30ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili;

8) attività varie: 28ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili.

Provincia di Roma:

portabagagli addetti alle stazioni delle ferrovie dello Stato di Roma: 23ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 375.000 mensili.

Provincia di Torino:

facchinaggio svolto dai portabagagli: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

(6328)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Ducati elettrotecnica, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Longarone.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1981 è stata disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. Ducati elettrotecnica, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Longarone che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel periodo dal 14 febbraio 1980 al 31 dicembre 1981 l'ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli.

(6597)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Pansac di Mira (Venezia) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno è prolungata per un trimestre.

(6598)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Compagnia del Malinteso », in Roma

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 il rag. Maria Antonia Scialanga è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Compagnia del Malinteso », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 12 giugno 1981, in sostituzione del dott. Umberto Nuzzaci che non ha accettato l'incarico.

(6555)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Tartaruga a r.l., in Caserta, costituita per rogito Gambardella in data 24 aprile 1974, rep. numero 12295, reg. soc. n. 191/74;

2) società cooperativa edilizia Maria Goretti a r.l., in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 20 marzo 1956, rep. n. 10231;

3) società cooperativa edilizia Caravalle a r.l., in Caserta, costituita per rogito Delli Paoli in data 16 ottobre 1962, rep. numero 43511, reg. soc. n. 74;

4) società cooperativa edilizia Dipendenti enti locali Aversa a r.l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito Miranda Gennaro in data 21 marzo 1973, rep. n. 211398, reg. soc. n. 90/73;

5) società cooperativa edilizia Apollo 13 a r.l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo in data 3 dicembre 1969, rep. n. 110, reg. soc. n. 114/69;

6) società cooperativa agricola La Fattoria Comune a r.l., in Bellona (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 22 dicembre 1975, rep. n. 17115, reg. soc. n. 35/76;

7) società cooperativa edilizia Impavida a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 14 aprile 1972, rep. n. 9783, reg. soc. n. 70/72;

8) società cooperativa edilizia Colombo a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 7 marzo 1973, rep. n. 14629, reg. soc. n. 77/73;

9) società cooperativa edilizia I Magnifici 12 a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 28 maggio 1973, rep. n. 15540, reg soc. n. 139/73;

10) società cooperativa edilizia CAR.MAD. a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Palumbo in data 13 febbraio 1973, rep. n. 14323, reg. soc. n. 58/73;

11) società cooperativa edilizia S. Cesario a r.l., in Cesa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 6 marzo 1974, rep. n. 46954, reg. soc. n. 88/74;

12) società cooperativa edilizia Cooperativa dipendenti comunali a r.l., in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Delli Paoli in data 6 dicembre 1971, rep. n. 112843, reg. soc. n. 5/72;

13) società cooperativa di produzione e lavoro Montelungo a r.l., in Mignano (Caserta), costituita per rogito Viola in data 15 maggio 1954, rep. n. 604, reg. soc. n. 7;

14) società cooperativa edilizia La Ferusa a r.l., in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Ferraiuolo in data 1° agosto 1972, rep. n. 364, reg. soc. n. 121/72;

15) società cooperativa edilizia Oriente a r.l., in Mondragone (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 12 maggio 1976, rep. n. 1997, reg. soc. n. 158/76/*bis*;

16) società cooperativa edilizia La Rocca a r.l., in Roccamonfina (Caserta), costituita per rogito Ferraiuolo in data 29 marzo 1972, rep. n. 276, reg. soc. n. 51/72;

17) società cooperativa agricola Pomona a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 23 febbraio 1960, rep. n. 7806/1892, reg. soc. n. 81;

18) società cooperativa agricola Ortofrutticola Cerere a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 23 febbraio 1960, rep. n. 7805, reg. soc. n. 79;

19) società cooperativa agricola del Mezzogiorno a r.l., in Villa di Briano (Caserta), costituita per rogito Manna in data 3 febbraio 1968, rep. n. 49099, reg. soc. n. 18/68;

20) società cooperativa di produzione e lavoro La Volà a r.l., in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito Musto in data 20 gennaio 1972, reg. soc. n. 33/72;

21) società cooperativa edilizia Astrea a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 10 dicembre 1974, rep. numero 13164, reg. soc. n. 875;

22) società cooperativa edilizia Dipendenti I.A.C.P. Caserta, a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 13 marzo 1975, rep. n. 13960, reg. soc. n. 78/75;

23) società cooperativa edilizia Fercasa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 29 gennaio 1970, rep. n. 269444, reg. soc. n. 238;

24) società cooperativa pesca Lavoratori Molo Sopraflutti Mergellina a r.l., in Napoli, costituita per rogito Guerra in data 6 luglio 1976, rep. n. 16922, reg. soc. n. 1329;

25) società cooperativa edilizia Consorzio provinciale Acli-Casa a r.l., in Matera, costituita per rogito Madio in data 25 ottobre 1965, rep. n. 22298, reg. soc. n. 24/65;

26) società cooperativa edilizia Cooperativa Unità 76 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 25 ottobre 1976, rep. n. 34426, reg. soc. n. 4654/76.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Inziti Prima a r.l., in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 29 gennaio 1966, rep. n. 53728, reg. soc. n. 764;

2) società cooperativa agricola Oliveto a r.l., in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 24 gennaio 1970, rep. n. 85402, reg. soc. n. 794;

3) società cooperativa agricola Capo Trionto a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 25 novembre 1968, rep. n. 15777, reg. soc. n. 780;

4) società cooperativa agricola Colognati a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 22 marzo 1969, rep. n. 16239, reg. soc. n. 785;

5) società cooperativa agricola Casello Martino a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 14 gennaio 1969, rep. n. 15984, reg. soc. n. 782;

6) società cooperativa agricola Momena Primo a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Rapani in data 27 gennaio 1968, rep. n. 9395, reg. soc. n. 776;

7) società cooperativa agricola del Secchezzo a r.l., già agricola del Saccheggio, con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 31 dicembre 1946, rep. n. 8512, reg. soc. n. 7595;

8) società cooperativa agricola Stalla sociale di Bazzano a r.l., in Bazzano (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 11 novembre 1973, rep. n. 31477, reg. soc. n. 20800;

9) società cooperativa agricola Caseificio Cooperativa Alta Valle Santerno a r.l., in Fontanelice (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 10 luglio 1967, rep. n. 44295, reg. soc. n. 16558;

10) società cooperativa agricola Latteria sociale di Cignano a r.l., in Villanova (Piacenza), costituita per rogito Volpini in data 11 novembre 1953, rep. n. 3017, reg. soc. n. 1738;

11) società cooperativa agricola Coprozuccheri Mirandolese a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 12 luglio 1976, rep. n. 29837/9024, reg. soc. n. 8986;

12) società cooperativa agricola Stalla sociale Olimpia a r.l., in Carpi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 13 settembre 1972, rep. n. 22392/7336, reg. soc. n. 6467;

13) società cooperativa agricola Primo Maggio società cooperativa a conduzione terreni a r.l., in Schiavi d'Abruzzo (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 1° maggio 1977, rep. n. 697, reg. soc. n. 461;

14) società cooperativa agricola Latteria sociale di Albiolo a r.l, in Albiolo (Como), costituita per rogito Albertini in data 31 gennaio 1937, rep. n. 2224, reg. soc. n. 2779.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Felix a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 30 novembre 1977, rep. n. 93133, reg. soc. n. 2301;

2) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 199 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 7 marzo 1974, rep. n. 199841, reg. soc. n. 1477;

3) società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 22 novembre 1972, rep. n. 27150, reg. soc. n. 98;

4) società cooperativa mista Assicom a r.l., in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 13 ottobre 1977, rep. n. 88635, reg. soc. n. 2093;

5) società cooperativa mista Lepanto a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 ottobre 1977, rep. n. 62084, reg. soc. n. 197;

6) società cooperativa mista Cooperativa Teta a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 12 dicembre 1977, rep. n. 93288, reg. soc. n. 97;

7) società cooperativa edilizia Edil Marchesa a r.l., in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Pirozzi in data 29 marzo 1974, rep. n. 24930, reg. soc. n. 3979;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Prospettive a r.l., in Calvizzano (Napoli), costituita per rogito Palmieri in data 27 settembre 1977, rep. n. 4376, reg. soc. n. 2029;

9) società cooperativa edilizia Perrone a r.l., in Casamicciola Terme (Napoli), costituita per rogito Biondi in data 5 giugno 1975, rep. n. 49189, reg. soc. n. 1194;

10) società cooperativa mista Cooperativa alimentaristi Casalnuovo a r.l., in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Golia in data 18 ottobre 1974, rep. n. 35306, reg. soc. n. 66;

11) società cooperativa edilizia Pino Verde a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 3 giugno 1970, rep. n. 53263, reg. soc. n. 490;

12) società cooperativa edilizia 15 Settembre a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito d'Anna in data 14 ottobre 1973, rep. n. 31238, reg. soc. n. 1745;

13) società cooperativa edilizia Meucci 2ª a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 16 novembre 1974, rep. n. 56995, reg. soc. n. 116;

14) società cooperativa mista G.A.E. - Gruppo acquisto ercolanese a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Golia in data 17 gennaio 1975, rep. n. 35558, reg. soc. n. 570;

15) società cooperativa edilizia Poseidone a r.l., in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Bianchi in data 18 ottobre 1970, rep. n. 23786, reg. soc. n. 721;

16) società cooperativa edilizia San Castrese a r.l., in Marano (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 26 settembre 1974, rep. n. 66918, reg. soc. n. 1904;

17) società cooperativa edilizia Famiglie Felici a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 11 ottobre 1974, rep. n. 54249, reg. soc. n. 2038;

18) società cooperativa edilizia Parco dei Gerani a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 30 settembre 1974, rep. n. 54227, reg. soc. n. 1963;

19) società cooperativa edilizia Pro Domo a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Maffia in data 7 marzo 1968, rep. n. 18690, reg. soc. n. 276;

20) società cooperativa edilizia La Gioiosa a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 11 aprile 1973, rep. n. 63436, reg. soc. n. 927;

21) società cooperativa edilizia Il Billaggio a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 10 aprile 1975, rep. n. 169012, reg. soc. n. 806;

22) società cooperativa edilizia DI.FI. a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 14 febbraio 1977, rep. n. 68710, reg. soc. n. 470/77;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Puteoli a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 15 marzo 1973, rep. n. 28088, reg. soc. n. 765/73;

24) società cooperativa edilizia Parco Silver a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Di Giovine in data 8 novembre 1974, rep. n. 1401, reg. soc. n. 2128;

25) società cooperativa edilizia Parco Seleil a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Di Giovine in data 12 luglio 1974, rep. n. 1213, reg. soc. n. 1541;

26) società cooperativa edilizia Avanti a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 10 febbraio 1976, rep. n. 76429;

27) società cooperativa edilizia Apta Nobis a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Via in data 13 maggio 1975, rep. n. 54080, reg. soc. n. 981;

28) società cooperativa edilizia Hilton a r.l., in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Iannitti in data 7 febbraio 1977, rep. n. 13358, reg. soc. n. 760;

29) società cooperativa edilizia San Sossio a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 2 ottobre 1977, rep. n. 95939, reg. soc. n. 2063;

30) società cooperativa edilizia Monna Lisa a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 22 novembre 1974, rep. n. 54344, reg. soc. n. 109;

31) società cooperativa edilizia Maria Ausiliatrice a r.l., in Vico Equense (Napoli), costituita per rogito Cinque in data 9 agosto 1968, rep. n. 35408, reg. soc. n. 576;

32) società cooperativa edilizia Regione Campania 522 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Ciaccia in data 3 luglio 1974, rep. n. 268924, reg. soc. n. 1753;

33) società cooperativa edilizia C.R.S. 6 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 18 maggio 1976, rep. n. 17408, reg. soc. n. 1235.

(6261)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione sale », in Margherita di Savoia.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981, i poteri conferiti al dott. Antonio Di Lecce, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Spedizione sale », in Margherita di Savoia (Foggia), sono stati prorogati al 30 novembre 1981.

(6348)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Santo Stefano Magra

Con decreto 27 agosto 1981, n. 1357, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni del fiume Magra, in comune di Santo Stefano Magra (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 mappali 63 (mq 2220); 64 (mq 900); 65 (mq 1470); 66 (mq 630); 69 (mq 1970); 70 (mq 2880); 72 (mq 360); 253 (mq 2480); 254 (mq 270); 258 (mq 780); 259 (mq 770); 340 (mq 2068); 341 (mq 72); 342 (mq 410); 343 (mq 1080) e del fabbricato rurale insistente sui mappali 340 e 341, della superficie complessiva di mq 19.360 ed indicati nell'estratto di mappa, rilasciato il 6 ottobre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6556)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Germignaga

Con decreto 25 settembre 1981, n. 1409, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del torrente Margorabbia in comune di Germignana (Varese) segnati nel nuovo catasto territoriale del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 2735 (are 1.20); 2736 (are 0.80) e 2737 (are 3.30) della superficie complessiva di are 5.30 ed indicati nelle planimetrie, rilasciate l'8 ottobre 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fanno parte integrante del citato decreto.

(6557)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 25 settembre 1981, n. 1408, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sponda destra del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio n. 43 in fregio al mappale n. 205, della superficie di mq 750, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 2 luglio 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

(6558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 2 ottobre 1981, n. 11329 Div. I, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Delfo Seminati, una cabina Waldamann mod. 8001 per fotochemioterapia in campo dermatologico del valore di L. 30.000.000, per essere destinata all'insegnamento di dermatologia sperimentale presso l'ospedale S. Paolo.

(6552)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Domande presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al fine della effettuazione delle prove previste dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 concernente disciplina dell'attività sementiera.

	Costitutore
Frumento tenero:	
1) Falcon	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Mar. (Ancona)
2) Marea	Istituto di Cerealicoltura M.A. di Frassineto Fontarronco - Montagnano (Arezzo)
3) Panda	Dr. Luigi Samoggia - Bologna
4) Primavera	Alanco S.r.l. - Acqua pendente (Viterbo)
5) G.T. 3005	Helizea S.p.a. - Ferrara
6) SM 301	Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)
7) SM 305	Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)
8) T2	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Roma
9) Z70	Società « Produttori Sementi » S.p.a. - Bologna
Frumento duro:	
1) IS 002	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Mar. (Ancona)
2) Durango	I.S.E.A. S.p.a. - Falconara Mar. (Ancona)
3) Piceno	Pro. Cirillo Maliani - Ardea (Roma)
4) CD 10/80	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Roma
5) Arcangelo	CONSEMALMO s.c.r.l. - Bari
6) Regina Santa Maria	Varrenti Domenico - Archi (Chieti)
Orzo:	
1) Grinta	Alanco S.r.l. - Acquapendente (Viterbo)
2) Eldorado	Societé Europeenne de Semences - Bruxelles (Belgio)
3) Menuet	D.J. Van der Have - Kapelle (Olanda)
4) OD 1002	Helizea S.p.a. - Ferrara
5) Pepite	Ringot-Ackermann - Chapelle d'Armentieres (Francia)
6) Pirate	Ringot-Ackermann - Chapelle d'Armentieres (Francia)
7) Priora	W. Von Borries - Eckendorf O.H.G. - Leopoldshohe (R.F.T.)
8) Triumph	Veb Saat Und Pflanzgut-Berlino (D.D.R.)
9) Vetulio	Istituto di Allevamento vegetale - Università degli studi - Perugia
10) Troubadour	D.J. Van der Have - Kapelle (Olanda)
Triticale:	
1) Dippe 8073	Gebruder Dippe Saatzucht GMBH - Bad Salzuflen (R.F.T.)
Erba medica:	
1) Delfo	Pioneer HI-Bred international des Moines Iowa (USA)
2) Spredor 2	Northrups King e Co. - Minneapolis (USA)
Pisello da foraggio:	
1) Paisa	Cattedra di Miglioramento Genetico piante coltivate - Università di Napoli
Barbabietola da zucchero:	
1) Del 8108	Delitzsch Pflanzenzucht Gmbh - Northeim (R.F.T.)
2) KW-I 152	Kleinwanzlebener Saatzucucht AG - Einbech (R.F.T.)
Loglio d'Italia:	
1) Gaza	Unione di Produzione e di selezione delle sementi agricole ed orticole - Varsavia (Polonia)
Patata:	
1) Ida	Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft - Monaco di Baviera (R.F.T.)
2) Monza	Nordostbayerischer Saatbauverband Gmbh - Markt-Redwitz (R.F.T.)
3) Selma	Nordostbayerischer Saatbauverband Gmbh - Markt-Redwitz (R.F.T.)
Ortive:	
Carota:	
1) XP 434	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Anguria:	
1) Almora	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Cavolo broccolo:	
1) Capitol	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Melanzana:	
1) Harlem	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Melone:	
1) Concorde	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Cipolla:	
1) Gala	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Pomodoro:	
1) Robusta	Istituto di Patologia vegetale Università degli Studi - Bari
2) Bella di Napoli	Istituto di Patologia vegetale Università degli Studi - Bari
3) Tivoli	Asgrow International Corporation Subsidiary of the Upjohn Company - Kalamazoo Michigam (USA)
Pisello da orto:	
1) Capri	Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
2) Iudy	Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
3) Speedy	Istituto di Agronomia e Coltivazioni Erbacee Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza
4) Proteo	Cattedra di miglioramento genetico - Università degli Studi - Portici (Napoli)
5) Vip	Cattedra di miglioramento genetico - Università degli Studi - Portici (Napoli)
6) Corallo	Istituto Sperimentale per le colture industriali - Bologna
7) Smeraldo	Istituto Sperimentale per le colture industriali - Bologna
Fava da orto:	
1) Primabel	Semillas Fito s.a. - Barcellona (Spagna)
2) Histal	Semillas Fito s.a. - Barcellona (Spagna)
3) D13	Olter sementi s.n.c. - Asti
4) Minica	Nickerson Zwaan B.V. - Vooburg (Olanda)
5) Felix	Nickerson Zwaan B.V. - Vooburg (Olanda)
6) Metissa	Nickerson Zwaan B.V. - Vooburg (Olanda)

(6403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi dell'11 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1183,550	1183,550	1183,60	1183,550	1183,80	1183,50	1183,450	1183,550	1183,550	1183,95
Dollaro canadese	992,750	992,750	990,75	992,750	992,90	992,70	992,550	992,750	992,750	992,45
Marco germanico	535,020	535,020	535,70	535,020	534,85	535,20	534,770	535,020	535,020	535 —
Fiorino olandese	486,900	486,900	487,40	486,900	486,63	486,85	487 —	486,900	486,900	486,90
Franco belga	31,792	31,792	31,79	31,792	31,76	31,80	31,819	31,792	31,792	31,80
Franco francese	211,630	211,630	211,50	211,630	211,52	211,65	211,430	211,630	211,630	211,65
Lira sterlina	2229 —	2229 —	2226 —	2229 —	2223,20	2229 —	2230,500	2229 —	2229 —	2229 —
Lira irlandese	1892 —	1892 —	1883 —	1892 —	1879,40	—	1891 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese	166,140	166,140	166,20	166,140	165,85	166,15	166,130	166,140	166,140	166,15
Corona norvegese	203,090	203,090	201,90	203,090	201,58	202,90	202,200	203,090	203,090	203,10
Corona svedese	215,790	215,790	215,80	215,790	215,51	215,80	215,650	215,790	215,790	215,80
Franco svizzero	667,900	667,900	667,50	667,900	666,94	667,90	667,500	667,900	667,900	667,90
Scellino austriaco	76,224	76,224	76,20	76,224	76,09	76,25	76,305	76,224	76,224	76,20
Escudo portoghese	18,490	18,490	18,50	18,490	18,465	18,50	18,700	18,490	18,490	18,50
Peseta spagnola	12,410	12,410	12,44	12,410	12,40	12,40	12,430	12,410	12,410	12,41
Yen giapponese	5,192	5,192	5,19	5,192	5,17	5,15	5,189	5,192	5,192	5,19
E.C.U.	1303,020	1303,020	1303,02	1303,020	—	—	1303,020	1303,020	1303,020	—

Media dei titoli dell'11 novembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,975
» 5,50 % » » 1968-83	85,075
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	98,875
» » » » 1- 5-1980/82	99 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,550
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	98,500
» » » » 1-10-1980/82	98,750
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	96,750
» » » 15 % 1- 1-1983	94,950
» » » 12 % 1-10-1983	86,875
» » » 12 % 1- 1-1984	84,450
» » » 12 % 1- 4-1984	84,100
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1183,500
Dollaro canadese	992,650
Marco germanico	534,895
Fiorino olandese	486,950
Franco belga	31,805
Franco francese	211,530
Lira sterlina	2229,750
Lira irlandese	1891,500
Corona danese	166,135
Corona norvegese	202,645
Corona svedese	215,720
Franco svizzero	667,700
Scellino austriaco	76,264
Escudo portoghese	18,595
Peseta spagnola	12,420
Yen giapponese	5,190
E.C.U.	1303,020

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 12 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1181,550	1181,550	1181,65	1181,550	1181,50	1181,50	1181,450	1181,550	1181,550	1181,55
Dollaro canadese	993,600	993,600	993 —	993,600	992,95	993,60	992,800	993,600	993,600	993,60
Marco germanico	534,530	534,530	535,28	534,530	534,80	534,50	534,720	534,530	534,530	534,55
Fiorino olandese	487,300	487,300	487,60	487,300	487,40	487,30	487,400	487,300	487,300	487,30
Franco belga	31,807	31,807	31,83	31,807	31,79	31,75	31,789	31,807	31,807	31,80
Franco francese	211,750	211,750	211,70	211,750	211,89	211,70	211,830	211,750	211,750	211,75
Lira sterlina	2228 —	2228 —	2230,50	2228 —	2226,12	2228 —	2228,500	2228 —	2228 —	2228 —
Lira irlandese	1889 —	1889 —	1891 —	1889 —	1891,58	—	1889 —	1889 —	1889 —	—
Corona danese	165,610	165,610	165,80	165,610	165,67	165,60	165,650	165,610	165,610	165,60
Corona norvegese	202,150	202,150	202,20	202,150	202 —	202,15	202,190	202,150	202,150	202,15
Corona svedese	215,790	215,790	215,80	215,790	215,72	215,80	215,900	215,790	215,790	215,80
Franco svizzero	667,980	667,980	668,50	667,980	667,80	667,90	667,900	667,980	667,980	668 —
Scellino austriaco	76,194	76,194	76,30	76,194	76,26	76,15	76,305	76,194	76,194	76,20
Escudo portoghese	18,350	18,350	18,50	18,350	18,46	18,50	18 —	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,407	12,407	12,44	12,407	12,43	12,40	12,446	12,407	12,407	12,40
Yen giapponese	5,214	5,214	5,2150	5,214	5,20	5,20	5,212	5,214	5,214	5,20
E.C.U.	1302,920	1302,920	1302,92	1302,920	—	—	1302,920	1302,920	1302,920	—

Media dei titoli del 12 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	43,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,225
» 5,50 % » » 1968-83	85,225
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	74,275
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,40
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,550
» » » » 1- 1-1980/82	99,175
» » » » 1- 3-1980/82	99,075
» » » » 1- 5-1979/82	98,950
» » » » 1- 5-1980/82	98,975
» » » » 1- 6-1980/82	98,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	98,525
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1-12-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,675
» » » » 1- 3-1981/84	98,050
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
» » » » 1- 6-1981/84	98,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,675
» » » 12 % 1- 4-1982	96,750
» » » 15 % 1- 1-1983	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	86,825
» » » 12 % 1- 1-1984	84,425
» » » 12 % 1- 4-1984	84,025
» » » 12 % 1-10-1984	83,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1181,500
Dollaro canadese	993,200
Marco germanico	534,625
Fiorino olandese	487,350
Franco belga	31,798
Franco francese	211,790
Lira sterlina	2228,250
Lira irlandese	1889 —
Corona danese	165,630
Corona norvegese	202,170
Corona svedese	215,845
Franco svizzero	667,940
Scellino austriaco	76,249
Escudo portoghese	18,175
Peseta spagnola	12,426
Yen giapponese	5,213
E.C.U.	1302,920

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 229, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Martorelli Giuseppe, nato il 30 aprile 1923 a Torino. — Comandante di brigata riusciva, con la forza dell'esempio e con la spinta di fede patriottica, a trascinare i suoi uomini in numerose azioni di guerra dando ripetutamente prova di grande valore. Il 20 aprile 1944, in località Fedio di Demonte (Valle Stura), con pochi arditi fronteggiava soverchianti forze nemiche costringendole a ripiegare. Dopo aver attuato una interruzione stradale di notevoli proporzioni con un'azione di sorpresa attaccava le avanguardie avversarie procurando loro gravi perdite e costringendole momentaneamente a sospendere la manovra. Sotto il fuoco nemico continuava imperterrito la sua eroica e generosa resistenza fino all'esaurimento delle munizioni. — Valle Stura, 20 aprile 1944.

Croci

Molendi Duccio, nato il 2 marzo 1924 a Carrara. — Patriota di sicura fede entrava, subito dopo l'armistizio, nella resistenza distinguendosi ben presto per costante esempio di coraggio e capacità di comando. Il 27 febbraio 1945, in zona Roddino, alla testa del suo reparto impegnava per diverse ore di duro combattimento consistenti forze nemiche arrestandone l'avanzata fino al sopraggiungere dei rinforzi che costringevano infine l'avversario a precipitosa fuga. — Roddino, 27 febbraio 1945.

Parisi Druso, nato il 2 ottobre 1905 a Busseto (Parma). — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Nei giorni 13 e 14 luglio 1944, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche, volontariamente si univa ad un distaccamento partigiano diretto in zona Pioni di Bardi con il compito di attaccare l'avversario per contrastarne la marcia. Durante i furiosi combattimenti che seguivano, unitamente al comandante di brigata, riusciva a condurre in salvo i pochi superstiti non senza aver prima inflitto al nemico notevoli perdite. — Pioni di Bardi, 13 e 14 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 233, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Bellucci Aldo, nato il 4 gennaio 1906 a Roma. — Organizzatore ed animatore delle prime formazioni partigiane della sua zona, partecipava attivamente a numerose azioni di sabotaggio distinguendosi per capacità di comando e sprezzo del pericolo. Il 10 settembre 1943, nel centro della città di Roma, alla testa di un nucleo di uomini contrastava l'avanzata delle forze nemiche impegnandole per più di due ore in un duro e cruento combattimento. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Stolfi Vittorio, nato il 1° gennaio 1926 a Napoli. — Giovane e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro gli invasori della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. L'11 agosto 1944, nel corso di duri combattimenti per la liberazione della città di Firenze, portatosi su un tetto con due compagni impegnava un nido di franchi tiratori nemici. Accortosi che il proprio comandante era stato colpito mortalmente, con sublime abnegazione attirava su di sè la violenta reazione avversaria e incurante del grave pericolo a cui si esponeva riusciva a individuare ed annientare la postazione nemica, portando infine il corpo del proprio superiore nelle linee partigiane. — Firenze, 11 agosto 1944-7 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 234, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Vuillerminaz Aurora, nata il 25 febbraio 1922 a Saint Vincent (Valle d'Aosta). — Esperta e coraggiosa staffetta partigiana, ripetutamente impiegata anche come guida clandestina in zona a cavaliere dello spartiacque alpino. Accompagnatrice di quattro giovani internati provenienti dalla Svizzera per il loro arruolamento nelle formazioni partigiane della zona, veniva catturata con i compagni, dopo aver provveduto all'occultamento dei documenti di cui era latrice. Negli interrogatori cui fu sottoposta, fedele alla sua missione, fu irremovibile nell'assoluto silenzio, nonostante le sevizie e le minacce di morte. Condannata con i compagni alla fucilazione, affrontava con virile fermezza il plotone di esecuzione, dopo aver salutato i morituri con una stretta di mano, aver loro manifestato il suo duolo per non averli condotti a salvamento e dopo averli incitati a inneggiare alla Libertà. — Villeneuve (Val d'Aosta), 16 ottobre 1944.

Medaglia di bronzo

Gonella Carlo, nato il 30 maggio 1925 a Castagnole Lanze (Asti). — Capo nucleo comandante di avamposto, investito da forze soverchianti, inflessibile sparò sul nemico sino all'ultimo colpo della sua mitragliatrice; cadde nella postazione. — Ruperh Vrh-Lakovnicc (Slovenia), 19 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 356, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Varalta Dino Giuseppe, nato il 4 luglio 1911 a S. Mauro di Saline (Verona). — Sacerdote animato da altissimo spirito patriottico, conscio dei gravi pericoli a cui si esponeva, ospitava in vari periodi nella sua abitazione una missione militare informativa dello S.M.R.E. operante in territorio occupato dal nemico. Con coraggio e sereno sprezzo del pericolo si prodigava per rendere possibile il difficile compito della missione militare. — Veneto, 15 ottobre 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 352, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Mirabello Giuseppe, nato il 24 luglio 1920 a La Spezia. — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Promosso ispettore di divisione, nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva a realizzare numerose azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Zerasco, Zignago, giugno 1944-aprile 1945.

Croci

Marchi Wilma, nata il 10 agosto 1925 a Recoaro Terme (Vicenza). — Commissario dell'organizzazione femminile partigiana, animata da profonda fede negli ideali di libertà e dotata di elevate doti organizzative, svolgeva importanti e rischiosi incarichi di staffetta porta-ordini fra le varie formazioni partigiane operanti nella zona. Arrestata e sottoposta per lunghi giorni ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Reclusa nelle carceri di Fenilazzo di Peschiera, riusciva ad evadere ed a riprendere ardimentosamente la lotta contro il nemico. — Valdagno, aprile 1945.

Martini Luigi, nato l'11 dicembre 1922 a Cuneo. — Giovane e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comando. Nell'aprile 1945, nel corso dei furiosi combattimenti per l'occupazione di Caraglio, alla testa dei suoi uomini si lanciava ripetutamente all'assalto di postazioni nemiche e, nonostante la violenta reazione avversaria, riusciva a mettere in fuga l'oppressore che abbandonava sul posto materiale e mezzi. — Caraglio, 25-28 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 353, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Perino Andreino, nato il 27 marzo 1920 a Torino. — Fervente patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza d'oppressione non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Promosso commissario di distaccamento, nel corso pur breve ma intensissimo ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare molteplici e rischiose azioni di guerra che infliggevano all'avversario notevoli perdite in uomini e in materiali. — Appennino Tosco-Emiliano, 16 luglio 1944-30 novembre 1944.

Croci

Pellegrino Mario, nato il 17 maggio 1914 a Cuneo. — Ufficiale medico, fedele alle leggi dell'onore rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria per aderire al movimento della Resistenza prodigandosi instancabilmente nell'organizzazione e nel funzionamento di ospedali per i partigiani. Il 16 agosto 1944, in località S. Anna di Bellino, nel corso di duri combattimenti contro preponderanti forze nemiche, venuto a conoscenza che un partigiano ferito era stato lasciato sotto un roccione circondato da avversari accorreva in suo aiuto e, incurante del grave pericolo riusciva a salvarlo da sicura morte. — S. Anna di Bellino, 16 agosto 1944.

Polcaro Giulio, nato il 9 febbraio 1897 a Carmignano di Brenta (Padova). — Valoroso patriota, ricco di giovanile ardimento, subito dopo l'armistizio non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria prodigandosi con energia per la costituzione nella zona di efficienti formazioni partigiane. Arrestato per vile delazione e sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Processato da un tribunale speciale veniva condannato a trenta anni di reclusione. Liberato dal carcere nelle giornate insurrezionali riprendeva il suo posto di comandante della divisione «Vittoria» fino al giorno della Liberazione. — Lombardia, 25 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 355, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Ghirardo Firmin, nato il 15 aprile 1920 a Pornassio (Imperia). — Partigiano combattente animato da profonda fede patriottica si distingueva in numerose azioni contro il nemico. Durante il trasporto di un forte quantitativo di viveri, accortosi improvvisamente dell'esistenza di un posto di blocco avversario, attaccava l'imprevisto ostacolo annullandone la resistenza. Sopraggiunti rinforzi nemici ne contrastava decisamente l'azione e benché ferito ad una gamba rifiutava ogni soccorso e continuava impavido nell'impari lotta fino al conseguimento della vittoria. Mirabile esempio di alto senso del dovere e fervente amor di Patria. — Val d'Arroscia (Imperia), 24 marzo 1945.

Medaglia di bronzo

Gallingani Giulietto, nato il 16 settembre 1924 a S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia). — Valoroso combattente animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza dedicando tutto se stesso alla lotta partigiana. Il 15 aprile 1945, nel corso di un attacco al fortificato presidio nemico di Porta Savona in Alba si lanciava per primo all'assalto e, nonostante la violenta reazione avversaria, riusciva con il fuoco della sua arma automatica ad infliggere al nemico gravi perdite. Ferito gravemente si accasciava al suolo privo dei sensi. Esemplare figura di combattente coraggioso e tenace. — Alba (Cuneo), 15 aprile 1945.

Croce

Garofano Michele, nato il 22 giugno 1912 a Cerreto Sannita (Benevento). — Carabiniere di profondi sentimenti patriottici aderiva con entusiasmo fin dal suo sorgere al movimento clandestino di resistenza emergendo subito per intelligente iniziativa, slancio e ardimento. Nei giorni della liberazione alla testa di un nucleo da lui organizzato, con indomito coraggio e sprezzo del pericolo impegnava in un conflitto a fuoco il presidio di una polveriera che all'intimazione di resa aveva reagito con le armi e dopo breve ma violenta lotta riusciva a catturarne tutto il personale. — Zona Friuli, 20 ottobre 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 358, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Burlando Luigi Giuseppe, nato il 31 maggio 1908 a Struppa (Genova). — Sottufficiale dei carabinieri, pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva, all'atto dell'armistizio rifiutava ogni collaborazione coi tedeschi e si allontanava dal proprio reparto. Il 12 aprile 1945, incaricato di una missione pericolosa, si imbatteva in forze nazifasciste e ingaggiava senza esitare una impari lotta. Il nemico attaccato così decisamente era costretto a ritirarsi con gravi perdite; la missione poteva essere così portata brillantemente a termine. Raro esempio di virtù militare, di coraggio e di attaccamento al dovere. — Terra Rossa di Moconesi, 12 aprile 1945.

Medaglia di bronzo

Battaglia Lorenzo, nato l'8 gennaio 1922 a Mulazzo (Massa Carrara). — Valoroso combattente animato da vivo amor di Patria, si esponeva a gravi rischi e a disagi durante il durissimo rastrellamento effettuato dai nazifascisti il 20 gennaio 1945. Rimasto congelato agli arti inferiori per il freddo intensissimo, con abnegazione continuava il combattimento fino a mettere in fuga il nemico che ostacolava la marcia di sganciamento del suo reparto. Dopo l'intervento chirurgico per l'amputazione delle dita dei piedi, ancora convalescente ritornava al reparto per continuare la lotta fino alla Liberazione. — Liguria, 20 gennaio 1945.

Croce

Caramello Pietro, nato il 20 ottobre 1927 a Roburent (Cuneo). — Intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Promosso vice comandante di distaccamento, con altri compagni riusciva a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite di uomini e materiali. Sempre fra i primi in ogni azione dando ovunque ottima prova di se stesso. — Zona Langhe, febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 359, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglie di bronzo

Parodi Orlando, nato il 19 ottobre 1921 a Genova. — Valoroso combattente, animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Promosso commissario di distaccamento, nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose e audaci azioni di guerra che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Carnia-Val Bisagno, 20 giugno 1944-30 aprile 1945.

Pieri Emilio, nato il 29 novembre 1924 a Serra Riccò (Genova). — Fervente patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando indomito coraggio e grande abnegazione. Il 28 dicembre 1944, comandato con pochi ardimentosi a retroguardia del suo distaccamento, veniva attaccato improvvisamente da preponderanti forze nemiche. Nel prosieguo dell'azione, accortosi che il fuoco di una mitragliatrice avversaria precludeva la ritirata ai suoi uomini, non esitava ad ingaggiare un'impari lotta riuscendo infine con abile manovra ad impadronirsi dell'arma; benché ferito al petto impegnava ripetutamente il nemico consentendo ai suoi compagni di ripiegare su posizioni più favorevoli. — Pobbio di Cabella Ligure, 1° febbraio 1944-28-dicembre 1944.

Croce

Peghin Teresa, nata il 24 settembre 1924 a Trissino (Vicenza). — Valorosa partigiana animata da profonda fede dotata di elevate doti organizzative, svolgeva importanti e rischiosi incarichi di staffetta porta-ordini fra le varie formazioni partigiane e gli organi direzionali del movimento clandestino di resistenza del Veneto. Ricercata attivamente dal nemico rifiutava di lasciare la provincia e, aggregatasi successivamente ad un gruppo partigiano operante in zona Selva del Trissino, partecipava a numerose azioni di sabotaggio che procuravano all'avversario notevoli perdite. — Veneto, 1° febbraio 1944-1° maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 360, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Grillo Salvatore, nato il 19 aprile 1923 a Leonforte (Enna). — Valoroso patriota accorreva al richiamo della Patria oppressa trasfondendo il suo giovanile entusiasmo ai compagni di fede. Instancabile realizzatore di audaci imprese portava a termine numerosi atti di sabotaggio che infliggevano all'avversario notevoli perdite. Il 4 novembre 1944 nel corso di una rischiosa azione condotta con altro partigiano veniva attaccato da forze nemiche. Ferito gravemente, pur nello spasimo del dolore e con l'arma in pugno obbligava il compagno che tentava di soccorrerlo a deporlo a terra e a mettersi in salvo. Poi, per non cadere nelle mani del nemico, con gesto eroico preferiva immolare la sua giovane vita. Magnifica figura di combattente, fulgido esempio di fede incrollabile nei destini della nuova Italia. — Monte Rosso, 7 novembre 1944.

Medaglia di bronzo

Ferlatti Corrado, nato il 14 aprile 1920 a Preska (Jugoslavia). — Commissario di compagnia accerchiato da forze nemiche preponderanti, si lanciava al contrattacco, consentendo, con la sua valorosa azione, ai componenti la formazione di sottrarsi all'accerchiamento. Cadeva sul campo. — Korenje (Slovenia), 17 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1981, registro n. 29 Difesa, foglio n. 24, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Blancardi Martino, nato il 17 ottobre 1926 a Bordighera (Imperia). — Valoroso partigiano, volontario nelle missioni più rischiose, si distingueva sempre per ardire, sprezzo del pericolo e spirito combattivo. Il giorno 22 febbraio 1945 incaricato del trasporto di materiale radiotelegrafico di una missione inglese, veniva attaccato da forze nemiche. Nel prosieguo dell'azione, accortosi che i suoi compagni erano stati tutti catturati, seppure ferito riusciva, con rara perizia, a portare a termine il compito affidatogli. Esempio di audacia e di spiccato senso del dovere. — Argallo di Badalucco (Imperia) 22 febbraio 1945.

Croci

Gorini Mario, nato il 26 ottobre 1910 a Firenze. — Antifascista ed intrepido partigiano si distingueva nella lotta al nemico invasore per coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di abnegazione. Nell'ultima fase della lotta, mentre la sua brigata era impegnata in durissimi combattimenti contro preponderanti forze nemiche, riusciva con un pericoloso diversivo ad attraversare lo schieramento nemico ed a prendere contatto, dopo avversità di ogni genere, con le avanguardie alleate dell'8ª Armata, contribuendo così a risolvere le gravi difficoltà in cui era venuta a trovarsi la brigata. — Zona Firenze, 17 marzo 1944-7 settembre 1944.

Guadagnin Giovanni, nato il 16 giugno 1926 a Venezia. — Partigiano di sicura fede ed intrepido coraggio entrava nella resistenza nell'aprile 1944 dimostrando in numerose circostanze abnegazione e sprezzo del pericolo. Durante i combattimenti per la liberazione di Venezia si distingueva per temerarietà ed entusiasmo, partecipando volontariamente alle azioni più rischiose. — Venezia 1° novembre 1944-aprile 1945.

(6320)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 agosto 1981. Ripartizione per il terzo trimestre 1981 della quota complessiva di parte corrente del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal primo gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere in data 29 gennaio 1981, 29 aprile 1981 e 6 maggio 1981, con le quali si è provveduto a ripartire in via provvisoria le quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, relative rispettivamente al primo e secondo trimestre dell'esercizio 1981.

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 30 luglio 1981;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 1° agosto 1981, nella quale, per ragioni di coerenza con la politica economica del Governo e per evidenti motivi di opportunità e di prudenza, si tiene conto delle riduzioni del Fondo sanitario nazionale derivanti dai recenti provvedimenti governativi, ancorché non ancora approvati dal Parlamento;

Considerato che occorre ripartire l'importo di L. 57.500.250.000, pari a 3 quote trimestrali dell'accantonamento in precedenza disposto, per spese relative a cure termali;

Considerato che occorre altresì attribuire alle regioni e province autonome, che hanno comunicato l'ammontare della spesa sostenuta per assistenza agli hanseniani, gli importi di lire 2.007.712.150 per il 1979 e di L. 2.037.766.500 per il 1980.

Considerato che alla C.R.I. occorre assicurare il finanziamento fino alla ristrutturazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/80;

Delibera:

La quota complessiva di parte corrente da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, è determinata a titolo provvisorio per il terzo trimestre 1981 in lire 4.715.954.150.000 in termini di competenza ed in L. 4.465.954.150.000 in termini di cassa.

Tali importi vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle misure indicate nelle colonne 3 e 4 dell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione. L'utilizzazione delle quote assegnate deve essere coerente con i criteri e gli indirizzi del progetto di piano sanitario nazionale.

E' assegnato alle regioni e alle province autonome l'importo di L. 57.500.250.000 relativo alle prime 3 quote trimestrali per l'anno 1981 delle spese concernenti le cure termali, che viene ripartito nella misura indicata nell'allegata tabella 2.

Sono attribuiti alle regioni e province autonome che hanno comunicato l'ammontare delle spese sostenute per assistenza agli hanseniani gli importi di L. 2.007.712.150 per l'anno 1979 e di L. 2.037.766.500 per l'anno 1980, che vengono ripartiti nelle misure indicate nella allegata tabella 3.

E' assegnato alla C.R.I. in acconto per il terzo trimestre 1981 l'importo di L. 8.086.000.000 pari ad un quarto dello stanziamento erogato nell'anno 1980, aumentato dell'incremento medio proporzionale previsto per l'intero Fondo sanitario nazionale 1981.

Roma, addì 7 agosto 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE - 3° TRIMESTRE 1981

REGIONI	Riferimento piano sanitario nazionale 1981	Importi assegnati	Quota 3° trimestre a competenza	Quota 3° trimestre cassa
Piemonte	1.569.800.000.000	773.873.850.000	344.888.126.000	326.605.075.000
Valle d'Aosta	41.200.000.000	20.120.550.000	9.152.408.000	8.667.225.000
Lombardia	3.192.800.000.000	1.571.570.950.000	702.732.878.000	665.479.925.000
Provincia autonoma di Bolzano	172.000.000.000	84.952.300.000	37.704.102.000	35.705.350.000
Provincia autonoma di Trento	218.900.000.000	107.807.250.000	48.148.290.000	45.595.875.000
Veneto	1.798.600.000.000	887.643.100.000	394.640.448.000	373.719.950.000
Friuli-Venezia Giulia	578.500.000.000	284.668.100.000	127.371.616.000	120.619.450.000
Liguria	769.400.000.000	378.160.500.000	169.638.023.000	160.645.250.000
Emilia-Romagna	1.658.700.000.000	815.822.250.000	365.410.816.000	346.039.825.000
Toscana	1.500.200.000.000	738.679.450.000	330.062.920.000	312.565.775.000
Umbria	310.200.000.000	152.403.600.000	68.425.016.000	64.797.700.000
Marche	550.300.000.000	270.622.000.000	121.252.270.000	114.824.500.000
Lazio	2.065.200.000.000	1.015.164.750.000	455.274.899.000	431.140.075.000
Abruzzi	478.200.000.000	235.712.500.000	105.076.518.000	99.506.250.000
Molise	103.400.000.000	51.049.500.000	22.677.415.000	21.475.250.000
Campania	1.952.700.000.000	961.874.150.000	429.413.286.000	406.649.425.000
Puglia	1.396.100.000.000	689.167.800.000	306.238.262.000	290.004.100.000
Basilicata	201.300.000.000	99.575.900.000	44.047.052.000	41.712.050.000
Calabria	690.600.000.000	341.202.600.000	151.328.349.000	143.306.200.000
Sicilia	1.591.300.000.000	784.757.950.000	349.460.991.000	330.935.525.000
Sardegna	606.100.000.000	299.079.250.000	133.010.465.000	125.959.375.000
Totali	21.445.500.000.000	10.563.908.300.000	4.715.954.150.000	4.465.954.150.000

TABELLA 2

RIPARTIZIONE QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER CURE TERMALI - ANNO 1981

REGIONI	Spesa sostenuta nella Regione	Maggiorazione 16 %	Previsione spesa 1981	Quota trimestrale	Importo tre quote trimestrali da erogare
Valle d'Aosta	8.508.150	1.361.304	10.000.000	2.500.000	7.500.000
Piemonte	3.286.735.097	525.877.615	3.813.000.000	953.250.000	2.859.750.000
Lombardia	4.312.854.444	690.056.711	5.003.000.000	1.250.750.000	3.752.250.000
Trentino-Alto Adige (Bolzano)	35.997.735	5.759.637	42.000.000	10.500.000	31.500.000
Trento	542.502.611	86.800.417	629.000.000	157.250.000	471.750.000
Veneto	4.559.348.480	729.495.756	5.289.000.000	1.322.250.000	3.966.750.000
Friuli-Venezia Giulia	672.288.857	107.566.217	780.000.000	195.000.000	585.000.000
Liguria	591.539.864	94.646.378	686.000.000	171.500.000	514.500.000
Emilia-Romagna	19.483.933.756	3.117.429.400	22.601.000.000	5.650.250.000	16.950.750.000
Toscana	9.384.065.178	1.501.450.428	10.886.000.000	2.721.500.000	8.164.500.000
Umbria	667.547.433	106.807.589	774.000.000	193.500.000	580.500.000
Marche	1.949.039.905	311.846.384	2.261.000.000	565.250.000	1.695.750.000
Lazio	5.500.000.000	880.000.000	6.380.000.000	1.595.000.000	4.785.000.000
Abruzzi	874.735.677	139.957.708	1.015.000.000	253.750.000	761.250.000
Molise	5.386.700	861.872	6.000.000	1.500.000	4.500.000
Campania	8.161.080.548	1.305.772.887	9.467.000.000	2.366.750.000	7.100.250.000
Puglia	2.323.411.764	371.745.882	2.695.000.000	673.750.000	2.021.250.000
Basilicata	68.318.150	10.930.904	79.000.000	19.750.000	59.250.000
Calabria	1.836.894.087	293.903.053	2.131.000.000	532.750.000	1.598.250.000
Sicilia	1.630.000.000	260.800.000	1.891.000.000	472.750.000	1.418.250.000
Sardegna	197.146.495	31.543.439	229.000.000	57.250.000	171.750.000
Totali	66.091.334.930	10.574.613.582	76.667.000.000	19.166.750.000	57.500.250.000

TABELLA 3

HANSENIANI

REGIONI	Anno 1979	Anno 1980
Liguria	370.000.000	380.000.000
Puglia	515.254.000	511.668.000
Calabria	500.200.000	500.200.000
Toscana	104.025.000	124.646.000
Emilia-Romagna	21.170.000	35.136.000
Provincia autonoma di Trento	13.140.000	16.104.000
Sardegna	126.000.000	126.000.000
Campania	181.770.000	181.770.000
Abruzzi	23.008.150	23.231.500
Veneto	39.420.000	39.420.000
Basilicata	34.500.000	28.500.000
Friuli	nessuna spesa	nessuna spesa
Provincia autonoma di Bolzano	Id.	Id.
Valle d'Aosta	Id.	Id.
Piemonte	79.225.000	71.091.000
Totali	2.007.712.150	2.037.766.500

(6437)

Deliberazione 17 settembre 1981. Ripartizione per il quarto trimestre 1981 della quota complessiva di parte corrente del Fondo sanitario nazionale da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980. n. 33. recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere in data 29 gennaio 1981, 29 aprile 1981, 6 maggio 1981 e 7 agosto 1981, con le quali si è provveduto a ripartire in via provvisoria le quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, relative rispettivamente al primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio 1981;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1981;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanita in data 17 settembre, 1981 nella quale, per ragioni di coerenza con la politica economica del Governo e per evidenti motivi di opportunità e di prudenza, si tiene conto delle riduzioni del Fondo sanitario nazionale derivanti dai recenti provvedimenti governativi, ancorché non ancora approvati dal Parlamento;

Considerato che occorre ripartire l'importo di L. 19.166.750.000, pari alla quarta quota trimestrale dell'accantonamento in precedenza disposto, per spese relative a cure termali;

Considerato che alla C.R.I. occorre assicurare il finanziamento fino alla ristrutturazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/80;

Delibera:

La quota complessiva di parte corrente da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, è determinata a titolo provvisorio per il quarto trimestre 1981 in lire 4.715.954.150.000 in termini di competenza ed in L. 4.465.954.150.000 in termini di cassa.

Tali importi vengono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle misure indicate nelle colonne 2 e 3 dell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente deliberazione. L'utilizzazione delle quote assegnate deve essere coerente con i criteri e gli indirizzi del progetto di piano sanitario nazionale.

E' assegnato alle regioni e alle province autonome l'importo di L. 19.166.750.000 relativo alla quarta quota trimestrale per l'anno 1981 delle spese concernenti le cure termali, che viene ripartito nella misura indicata nell'allegata tabella 1.

E' assegnato alla C.R.I. in acconto per il quarto trimestre 1981 l'importo di L. 8.086.000.000 pari ad un quarto dello stanziamento erogato nell'anno 1980, aumentato dell'incremento medio proporzionale previsto per l'intero Fondo sanitario nazionale 1981.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE - IV TRIMESTRE 1981

REGIONI	Riferimento piano sanitario nazionale 1981	Quota 4° trimestre competenza	Quota 4° trimestre cassa	Quota trimestrale cure termali
Piemonte	1.569.800.000.000	344.888.126.000	326.605.075.000	953.250.000
Valle d'Aosta	41.200.000.000	9.152.408.000	8.667.225.000	2.500.000
Lombardia	3.192.800.000.000	702.732.878.000	665.479.925.000	1.250.750.000
Provincia autonoma di Bolzano	172.000.000.000	37.704.102.000	35.705.350.000	10.500.000
Provincia autonoma di Trento	218.900.000.000	48.148.290.000	45.595.875.000	157.250.000
Veneto	1.798.600.000.000	394.640.448.000	373.719.950.000	1.322.250.000
Friuli-Venezia Giulia	578.500.000.000	127.371.616.000	120.619.450.000	195.000.000
Liguria	769.400.000.000	169.838.023.000	160.645.250.000	171.500.000
Emilia-Romagna	1.658.700.000.000	365.410.816.000	346.039.825.000	5.650.250.000
Toscana	1.500.200.000.000	330.062.920.000	312.565.775.000	2.721.500.000
Umbria	310.200.000.000	68.425.016.000	64.797.700.000	193.500.000
Marche	550.300.000.000	121.252.270.000	114.824.500.000	565.250.000
Lazio	2.065.200.000.000	455.274.899.000	431.140.075.000	1.595.000.000
Abruzzi	478.200.000.000	105.076.518.000	99.506.250.000	253.750.000
Molise	103.400.000.000	22.677.415.000	21.475.250.000	1.500.000
Campania	1.952.700.000.000	429.413.286.000	406.649.425.000	2.366.750.000
Puglia	1.396.100.000.000	306.238.262.000	290.004.100.000	673.750.000
Basilicata	201.300.000.000	44.047.052.000	41.712.050.000	19.750.000
Calabria	690.600.000.000	151.328.349.000	143.306.200.000	532.750.000
Sicilia	1.591.300.000.000	349.460.991.000	330.935.525.000	472.750.000
Sardegna	606.100.000.000	133.010.465.000	125.959.375.000	57.250.000
Totali	21.445.500.000.000	4.715.954.150.000	4.465.954.150.000	19.166.750.000

(6438)

Deliberazione 17 settembre 1981. Riparto di fondi per il finanziamento delle spese di parte corrente per l'anno 1981 degli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, del Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la propria deliberazione in data 29 gennaio 1981, con la quale era stato, tra l'altro, scorporato dal Fondo sanitario nazionale l'importo di lire 20 miliardi per il finanziamento della spesa di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 30 luglio 1981;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità in data 7 settembre 1981, nonché quella della Direzione generale dei servizi veterinari in data 14 aprile 1981;

Delibera:

La disponibilità di lire 20 miliardi da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento delle spese di parte corrente per l'anno 1981 degli istituti zooprofilattici sperimentali, è ripartita nelle misure indicate nel prospetto *a)* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

ALLEGATO *a)*

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Somme da attribuire
Piemonte e Liguria . .	Piemonte	1.260.000.000
	Liguria	630.000.000
	Valle d'Aosta	210.000.000
Lombardia ed Emilia-Romagna	Lombardia	2.350.536.000
	Emilia-Romagna	2.089.464.000
Venezie	Veneto	1.773.334.000
	Friuli Venezia Giulia	760.000.000
	Prov. Aut. Trento	253.333.000
	Prov. Aut. Bolzano	253.333.000
Umbria e Marche . .	Umbria	533.440.000
	Marche	1.066.560.000
Lazio e Toscana . . .	Lazio	602.000.000
	Toscana	1.118.000.000
Abruzzo e Molise . .	Abruzzo	879.912.000
	Molise	440.088.000
Mezzogiorno	Campania	1.162.500.000
	Calabria	697.500.000
Puglia e Basilicata . .	Puglia	857.040.000
	Basilicata	342.960.000
Sicilia	Sicilia	1.420.000.000
Sardegna	Sardegna	1.300.000.000
	Totale . . .	20.000.000.000

(6440)

Deliberazione 17 settembre 1981. Applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre 1980 e nel febbraio 1981. Approvazione dello schema tipo di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto in particolare il terzo comma dell'art. 16 della legge medesima, nel quale si prevede che il soggetto concessionario di cui ai commi precedenti dello stesso articolo «è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa e determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi-tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti»;

Considerato che le amministrazioni interessate hanno concordato a livello tecnico lo schema tipo di cui al menzionato terzo comma dell'art. 16;

Delibera:

A) Al fine di contenere, soprattutto con la riduzione dei tempi di realizzazione, il costo globale degli interventi di cui all'art. 8, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), e all'art. 17, primo comma, si farà ricorso alla concessione ogni qualvolta l'entità e la complessità delle opere da realizzare, la prevedibile interferenza con lavori di competenza di altre amministrazioni e l'esigenza di coordinare le progettazioni tra interventi di natura e tipologia diversa, consentano di considerare il ricorso alla concessione come più efficace strumento per una coordinata, sollecita e tempestiva realizzazione dei programmi di intervento.

B) Ai fini della scelta del soggetto concessionario le amministrazioni interessate debbono attenersi agli elementi appresso indicati:

1. La partecipazione dei soggetti interessati sarà promossa con pubblicazione, di specifico avviso, nel quale siano indicati:

a) le opere in programma con le precisazioni dei finanziamenti relativi e delle condizioni, da porre a base delle convenzioni, elencate al quarto comma dell'art. 16 della legge 219;

b) il criterio di determinazione del corrispettivo;

c) i requisiti richiesti per partecipare alla gara esplorativa;

d) i fattori di valutazione delle offerte;

e) la specificazione che, sia l'avviso relativo alla gara esplorativa, sia la richiesta di partecipazione, non vincolino in alcun modo l'amministrazione interessata, che rimane in ogni caso libera di procedere alla scelta, senza che possano gli aspiranti vantare in argomento situazioni soggettive tutelate.

2.1. L'indicazione delle opere in programma dovrà essere fatta con specificazione «di massima» delle caratteristiche prescelte per ciascun tipo di esse.

Tali opere potranno riferirsi a ciascuno degli interventi di cui alle norme sopracitate o a più di tali interventi o all'insieme degli interventi di competenza di diversi soggetti. E' opportuno che ciò avvenga quando si tratti di assicurare unitarietà, organicità ed economicità ad interventi imputabili a soggetti diversi, in un determinato ambito territoriale.

2.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo dovrà essere predisposto da parte dell'amministrazione interessata:

a) per le opere a misura, un elenco prezzi;

b) per le opere per cui è possibile una definizione tipologica (quali, ad esempio, gli alloggi di cui al comma *e*) dell'art. 8 della legge n. 219), un elenco di prezzi parametrici ed una descrizione delle caratteristiche e dei requisiti delle opere.

Dovranno essere indicate le modalità di pagamento, di corresponsione delle anticipazioni e l'entità delle cauzioni richieste per la partecipazione alla gara esplorativa e/o alle successive trattative.

2.3. I requisiti dei soggetti aspiranti dovranno essere riferiti:

a) alla mancanza di cause di esclusione di cui all'art. 13 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;

b) per le imprese di costruzione, alla adeguata iscrizione all'albo dei costruttori e, per gli altri soggetti di cui all'art. 16 della citata legge n. 219/81 alle indicazioni dei rispettivi statuti sociali;

c) all'indicazione specifica dei lavori affidati e realizzati in appalto o in concessione, anche dalle singole imprese associate;

d) al possesso, o comunque alla disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici adeguati alla entità e alla natura delle opere da realizzare;

e) alla composizione dell'organico del soggetto aspirante, con riferimento al numero dei dirigenti tecnici ed amministrativi indicati per le rispettive competenze con le relative specializzazioni;

f) alle referenze bancarie (riferite, quanto meno, alla specifica attestazione che il soggetto aspirante abbia fatto fronte ai suoi impegni con puntualità e regolarità);

g) alla cifra di affari riferita almeno agli ultimi tre anni.

Nell'avviso di gara, per i requisiti di cui alle lettere b) e g) dovranno specificarsi i limiti al di sotto dei quali le domande di partecipazione non potranno essere prese in considerazione.

2.4. Nella domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno specificare:

a) il ribasso o aumento proposto rispetto (o agli) elenco prezzi predisposto dall'amministrazione interessata;

b) il criterio offerto per la determinazione del compenso dovuto:

per la progettazione nelle sue varie fasi;

per la gestione dei procedimenti di espropriazione e tutte le attività connesse o comunque richieste;

per la gestione di ogni altro intervento o adempimento (licenze, autorizzazioni, permessi, ecc.) comunque occorrente per la realizzazione delle opere.

c) il programma temporale proposto, con effetto vincolante, per le parti di competenza del concessionario per ciascuna fase della realizzazione delle opere (ad es. espropri, progettazione, esecuzione, ecc.) anche per quanto riguarda la revisione prezzi, sia in rapporto ai termini parziali sia al termine finale;

d) le migliori offerte migliorative, rispetto alle caratteristiche quantitative e qualitative indicate dall'amministrazione per le opere da realizzare, restando invariati i prezzi di cui al precedente punto 2.2;

e) la percentuale d'alea offerta in tema di revisione prezzi.

3. Sulla base della valutazione comparativa dei singoli fattori sopra indicati, si procederà alla scelta della migliore o delle migliori offerte.

Nel caso che siano, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, rimasti in gara più aspiranti, alla definitiva scelta si procederà o sulla base della progettazione di massima che risultasse eventualmente necessaria in relazione alla particolare natura di determinate opere, ovvero con ulteriore raffronto degli eventuali miglioramenti da richiedersi ai singoli aspiranti per ciascun fattore di valutazione.

4. Sulla base degli elementi che l'amministrazione concedente prefisserà in conformità dei punti sopra indicati, sarà individuata l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa accordando, peraltro, preferenze:

a) agli aspiranti nella cui composizione consortile o associativa, risultino presenti imprese ubicate nel Mezzogiorno delle misure e nei limiti indicati dal secondo comma del citato art. 16;

b) agli aspiranti che dimostrino di aver già altre volte eseguito o di aver in corso lavori in concessione;

c) agli aspiranti il cui organico e le cui pregresse realizzazioni evidenzino particolare affidabilità, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo finanziario.

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6439)

Deliberazione 17 settembre 1981. Interventi straordinari nel Mezzogiorno. Ripartizione di fondi ai sensi dell'art. 9 della legge finanziaria 30 marzo 1980, n. 119.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che autorizza lo stanziamento di 2.000 miliardi di lire a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il proseguimento degli stanziamenti di competenza della Cassa stessa;

Visto l'art. 16 della stessa legge che individua, nell'ambito dello stanziamento sopra indicato, un vincolo di destinazione fino alla somma di 500 miliardi di lire per la realizzazione di programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonché azioni per la commercializzazione dei loro prodotti, con riferimento alle normative applicabili per le finalità anzidette, ed in particolare alla legge n. 984/77 e all'art. 7 della legge numero 183/76;

Vista la legge n. 389/81, di conversione del decreto-legge n. 235/81, concernente il finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del suolo e la promozione industriale della regione Calabria, che dispone l'utilizzo di 170 miliardi di lire, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa di 2.000 miliardi di lire, a favore della regione Calabria;

Visto l'art. 24, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno che demanda al CIPE il compito di ripartire, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, gli stanziamenti disposti a favore della Cassa per il Mezzogiorno tra interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività industriali;

Vista la nota n. 12605 del 3 agosto 1981 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha comunicato la proposta di ripartizione tra i vari interventi dell'anzidetto stanziamento di 2.000 miliardi di lire, nella quale peraltro è evidenziata la necessità di destinare, la somma di 200 miliardi di lire per il completamento del programma annuale 1980, la somma di 100 miliardi di lire per il completamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 183/76, nonché la somma di 30 miliardi di lire in favore della legge speciale per la Calabria per far fronte agli oneri revisionali ed accessori derivanti da interventi approvati e già realizzati;

Ritenuto di adottare per il riparto tra le regioni del Mezzogiorno delle somme destinate gli interventi di cui all'art. 16 della legge n. 119/81, i parametri percentuali già utilizzati in sede di riparto della somma di 2.000 miliardi di lire di cui all'art. 7 della legge n. 183/76;

Atteso che il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali si è espresso favorevolmente in ordine alla suddetta proposta;

Delibera:

Lo stanziamento di 2.000 miliardi di lire di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ripartita tra i diversi interventi nella misura a fianco indicata:

Progetti speciali	112,9
Infrastrutture industriali	80,1
Attività regionali (art. 6 legge n. 183/76) . . .	100,0
Fondo globale e di riserva	1.207,0
Interventi di cui all'art. 16 legge n. 119/81 . . .	100,0
Legge speciale Calabria	30,0
Integrazione « Programma annuale 1980 » . .	200.0
Totale . .	1.830,0

Trasferimenti alla regione Calabria ai sensi della legge n. 389/81 170,0

Totale generale . . . 2.000,0

La somma di 100 miliardi di lire da utilizzarsi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 16 della legge n. 119/81, è ripartita tra le regioni del Mezzogiorno come segue:

	(milioni di lire)	%
Toscana	100	0,1
Marche	800	0,8
Lazio	5.200	5,2
Abruzzo	8.000	8,0
Molise	6.300	6,3
Campania	17.900	17,9
Puglia	14.500	14,5
Basilicata	8.200	8,2
Calabria	11.400	11,4
Sicilia	17.700	17,7
Sardegna	9.900	9,9
Totale . . .	100.000	100,0

Roma, addì 17 settembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(6441)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: 6 % Serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1981 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1982:

1) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 4.017 titoli di L. 50.000
» 3.296 titoli di » 500.000
» 2.163 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.011.850.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 50.000
» 79 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
» 37 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 297.500.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 490 titoli di L. 50.000
» 449 titoli di » 500.000
» 626 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 875.000.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.266 titoli di L. 50.000
» 991 titoli di » 500.000
» 714 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.272.800.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 924 titoli di L. 50.000
» 476 titoli di » 500.000
» 644 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 928.200.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 652 titoli di L. 50.000
» 456 titoli di » 500.000
» 391 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 651.600.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 540 titoli di L. 50.000
» 534 titoli di » 500.000
» 651 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 945.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 420 titoli di L. 50.000
» 630 titoli di » 500.000
» 2.268 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.604.000.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.583 titoli di L. 50.000
» 1.433 titoli di » 500.000
» 896 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.791.650.000;

Emissione trentottesima - prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 469 titoli di L. 50.000
» 506 titoli di » 500.000
» 951 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.227.450.000;

Emissione trentottesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 703 titoli di L. 50.000
» 758 titoli di » 500.000
» 1.427 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.841.150.000;

Emissione trentottesima - terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 1.160 titoli di L. 50.000
» 869 titoli di » 500.000
» 1.247 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.739.500.000;

Emissione trentanovesima - prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 499 titoli di L. 50.000
» 357 titoli di » 500.000
» 850 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.053.450.000;

Emissione trentanovesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 289 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 500.000
» 558 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 675.950.000;

Emissione trentanovesima - terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 113 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 143.200.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 255 titoli di L. 50.000
» 213 titoli di » 500.000
» 606 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 725.250.000;

Emissione quarantunesima - seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 393 titoli di L. 50.000
» 479 titoli di » 500.000
» 1.132 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.391.150.000;

Totale generale L. 22.287.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6612)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 14 novembre 1981, n. 3416.

Protocollo d'intesa per la determinazione concordata dei prezzi di vendita al pubblico di prodotti alimentari di largo consumo.

Ai signori sindaci

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

Alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali ausiliarie del turismo

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Associazione generale cooperative italiane

All'Istituto per la ricostruzione industriale

All'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera

Alla Società meridionale finanziaria

Al sig. presidente dell'Unione italiana camere di commercio

Ai signori presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Istituto centrale di statistica

All'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola

Alla RAI - Radio televisione italiana

e p.c.

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto

Al Ministero delle partecipazioni statali - Gabinetto

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Gabinetto

In data 13 novembre c.a. presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della produzione, del commercio e della cooperazione, è stato raggiunto un nuovo accordo di autodisciplina dei prezzi di vendita di una serie di prodotti alimentari di largo consumo che si colloca sulle linee dell'intesa sottoscritta il 3 settembre 1981.

Il protocollo di accordo, che viene riportato di seguito, avrà efficacia fino al 5 gennaio 1982. Per consentire la formulazione in sede provinciale dei nuovi listini, quelli precedenti sono prorogati fino al 20 novembre p.v.

Nello spirito di sensibilizzare all'iniziativa i più diretti rappresentanti delle comunità locali il protocollo prevede la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di provincia in sede di definizione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei listini provinciali.

Per affiancare e rafforzare l'azione di contenimento della dinamica inflazionistica, nell'accordo è stato convenuto che i presidenti delle camere di commercio si adoperino per la realizzazione, da parte delle locali organizzazioni dei commercianti e della cooperazione nonché di imprese di distribuzione al dettaglio, singole ed associate, di iniziative integrative dirette a mantenere invariati i prezzi di ulteriori prodotti.

Valgono di massima anche per il nuovo accordo i criteri contenuti nella circolare n. 2636 del 9 settembre 1981, pubblicata in pari data nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si confida nella collaborazione dei destinatari della presente comunicazione per la piena riuscita dell'iniziativa in questione.

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'ACCORDO

Premessa

Aderendo all'invito del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le organizzazioni della produzione, del commercio all'ingrosso e al minuto e della cooperazione hanno convenuto di dar corso, in vista del periodo natalizio, al presente accordo, che si colloca sulle linee dell'intesa sottoscritta il 3 settembre 1981.

L'accordo avrà efficacia per il periodo dal 20 novembre 1981 al 5 gennaio 1982.

Art. 1.

Il listino dei prezzi di cui all'intesa richiamata nella premessa riguarderà i seguenti prodotti:

1) pane più diffusamente consumato in base alle rilevazioni dell'ISTAT sul costo della vita;
2) latte pastorizzato e latte intero a lunga conservazione;
3) carne fresca di vitellone (fettina di posteriore e punta di petto, con o senza osso a seconda degli usi locali);
4) pasta alimentare secca di semola di grano duro in formati normali (kg 1 e g 500);
5) riso lavorato, comune o originario (confezione da 950 g circa);
6) « olio di oliva » (confezione da 1 litro);
7) olio di semi vari o olio di soia (confezione da 1 litro);
8) burro;
9) margarina destinata a consumo diretto;
10) mortadella di puro suino (a taglio o affettata in busta);
11) zampone;
12) confettura di pesche, ciliege, albicocche (confezione da 400 g circa);
13) piselli medi al naturale (confezione da 400 g circa);
14) prodotti ittici surgelati (pesci interi, prodotti della pesca in confezione);
15) verdure e ortaggi in confezione, surgelati;
16) tonno in pezzi all'olio di oliva (confezione da g 200 lordi circa);
17) farina di mais per polenta (confezione da 1 kg);
18) pomodori pelati tipo « Roma » normali (confezione da 400 e 800 g).

Art. 2.

In aggiunta ai prodotti elencati nel precedente articolo 1, in ciascuna provincia verranno individuati i tipi o le qualità dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

1) formaggi (tre tipi);
2) prosciutto crudo.

Art. 3.

Nel definire i listini, d'intesa con le categorie interessate e alla presenza del rappresentante dell'amministrazione comunale del capoluogo della provincia, i presidenti delle camere di commercio provvederanno comunque a introdurre le specificazioni occorrenti per rendere inequivocabile il riconoscimento da parte del consumatore.

Art. 4.

Nella determinazione dei listini, fatte salve le variazioni di prezzo che saranno deliberate dai comitati provinciali prezzi qualora si verifichino documentati aumenti dei costi, o che saranno accertate dal CIP in sede di sorveglianza o conseguenti a determinazioni comunitarie, le parti s'impegnano a mantenere inalterati i prezzi finali attualmente in vigore.

Art. 5.

I presidenti delle camere di commercio avranno cura di invitare le locali organizzazioni dei commercianti e della cooperazione e le imprese di distribuzione al dettaglio a realizzare, in parallelo all'accordo generale, iniziative dirette a mantenere invariati i prezzi di ulteriori prodotti, oltre quelli elencati nei precedenti articoli 1 e 2, per il periodo di efficacia del presente accordo. Delle predette iniziative verrà data pubblicità in forme analoghe a quelle previste nel protocollo d'intesa del 3 settembre u.s.

Art. 6.

In attesa di dare attuazione a quanto convenuto nel presente protocollo d'accordo, gli accordi provinciali in vigore si intendono prorogati fino al 20 novembre corrente.

Roma, addì 13 novembre 1981

(6652)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventitre posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Foggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FOGGIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventitre posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale della poste e delle telecomunicazioni di Foggia.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente al diploma d'istruzione secondaria di primo grado, il diploma di ex scuola d'avviamento, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e la licenza dell'8ª classe post-elementare, conseguita nell'anno scolastico 1929-30 e successivi (art. 7 della legge 7 gennaio 1929, n. 8);

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Foggia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Foggia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titolo di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Foggia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatori d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami e per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Foggia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma d'istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del precedente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Foggia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso, nonché i posti che si renderanno disponibili entro 3 anni dall'approvazione della graduatoria medesima.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause,

nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Foggia, addì 27 aprile 1981

Il direttore provinciale: MANZINI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Bari, addì 29 agosto 1981
Registro n. 4 *Poste, foglio n.* 75

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Foggia.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . il . . residente in . . ., via . ., n. . . provincia . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 27 aprile 1981, n. 278.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso il . . . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma
. . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva.

(6531)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista dattilografo (ruolo amministrativo)

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso la C.N.P.A.I.A., ente di diritto pubblico con sede in Roma, via Rubicone, 11, un concorso pubblico, per esami, a tre posti di archivista dattilografo in prova (ruolo amministrativo).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio affari generali e amministrazione - Reparto personale, via Rubicone, 11, 00198 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno ritirare copia del bando di concorso presso la portineria dell'ente.

(6587)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico a quarantaquattro posti di sostituto portalettere, ex carriera ausiliaria, presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano.

Con decreto 15 giugno 1981, n. 21414/Pr.I, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 297 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 20 ottobre 1981, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a quarantaquattro posti di sostituto portalettere, ex carriera ausiliaria, presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Bolzano.

Di detti posti venticinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e diciannove sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in sessanta giorni dalla anzidetta data del 20 ottobre 1981.

(6616)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 48.

Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981-83.

(*Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 21 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano stralcio

In anticipazione del programma di investimenti previsti dal piano sanitario regionale 1981-83, la Regione attua un primo piano stralcio di interventi:

a) per opere di edilizia ospedaliera, in conformità alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e ai programmi di intervento di cui all'art. 26 della stessa legge regionale;

b) per acquisizione, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecniche dei presidi ospedalieri.

Art. 2.

Interventi previsti

Le opere di edilizia ospedaliera finanziate col piano stralcio di cui al precedente art. 1, lettera *a*), ed i relativi importi, sono indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Per le opere indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, i finanziamenti disposti col piano stralcio di cui al precedente art. 1, lettera *a*), sostituiscono quelli già disposti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61, e successive modifiche e integrazioni e non erogati a causa della mancata concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Attuazione del piano

Per l'attuazione del piano stralcio di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), la Regione eroga a favore degli enti ospedalieri indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, o a favore degli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni, contributi in capitale nei limiti degli importi indicati nelle tabelle medesime, ovvero, in tutto o in parte, contributi in annualità di importo pari al 100% degli oneri di ammortamento, per capitali e interessi, di mutui stipulati dagli stessi enti, sempre nei limiti degli importi indicati nelle tabelle.

Per l'attuazione del piano è altresì autorizzato l'impiego da parte degli enti di cui al comma precedente dei proventi derivanti da alienazioni di beni già autorizzate dalla Regione per la realizzazione delle opere indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Per l'attuazione del piano, gli enti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge sono autorizzati a finanziare gli interventi ivi specificati anche mediante il reimpiego di economie o il riutilizzo di somme acquisite a seguito di contributi precedentemente concessi dalla Regione.

Art. 4.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

I contributi di cui al precedente art. 3 sono assegnati con deliberazione della giunta regionale con la quale sono assunti i relativi impegni.

Tale deliberazione dovrà prevedere, nel caso di opere particolarmente complesse, ulteriori disaggregazioni degli interventi indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Nel caso di contributi in annualità, gli impegni di spesa sono assunti direttamente nei confronti degli istituti mutuanti, previo affidamento dei relativi mutui a favore degli enti indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti ospedalieri non ancora disciolti devono presentare ai competenti organi regionali per l'approvazione, i progetti relativi alle opere ammesse a contributo.

Qualora gli enti indicati al comma precedente non ottemperino entro i termini previsti, il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvederà alla revoca del contributo ed alla conseguente modifica della tabella *A* allegata alla presente legge.

I contributi in capitale sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, con le seguenti modalità:

a) il 10% all'approvazione del progetto;

b) il 20% alla consegna dei lavori;

c) il 30% al compimento di almeno un terzo dell'opera, sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

d) il 20% al compimento di almeno due terzi dell'opera, sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

e) il restante 20% al collaudo.

Art. 5.

Attuazione delle opere

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, per l'attuazione delle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

Art. 6.

Interventi per attrezzature

Per l'attuazione del piano stralcio di cui al precedente art. 1, lettera *b*), la Regione eroga a favore degli enti ospedalieri, o degli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni, contributi in capitale.

I contributi di cui al comma precedente sono assegnati in base ad un piano di riparto deliberato dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifiche alle leggi regionali 22 *novembre* 1979, *n.* 61, 22 *febbraio* 1980, *n.* 20 *e* 7 *giugno* 1980, *n.* 77

La tabella *A*1 della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61 è così modificata:

« Istituto ospedaliero provinciale per la maternità di Milano. Maggiori oneri per sopralzo corpo centrale, completamento camere operatorie e realizzazione servizio di pronto soccorso compreso arredi ed attrezzature di primo impianto ».

« Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo. Completamento lotti B-C, compreso arredi ed attrezzature di primo impianto e maggiori oneri per revisione prezzi ».

La tabella *A*2 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 20 è così modificata:

« Ospedale di circolo "Predabissi" di Melegnano. Maggiori oneri per revisione prezzi ed opere di ampliamento sede ospedaliera ».

La tabella *A* della legge regionale 7 giugno 1980, n. 77 è così modificata:

« Ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo. Adeguamento centrale termica, impianti tecnologici e completamento finanziamento lotti B-C ».

Art. 8.

Norma finanziaria

Per il finanziamento del piano stralcio di cui all'art. 1, lettera *a*), sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di lire 100.000 milioni nel triennio 1981-83, di cui lire 30.000 milioni nel 1981, per la concessione di contributi in capitale. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

2) il limite di impegno di lire 10.000 milioni per la concessione di contributi in annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per il finanziamento del piano stralcio di cui all'art. 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di L. 53.481.990.000 nel biennio 1981-82, di cui L. 23.481.990.000 nel 1981, per la concessione di contributi in capitale.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, in attuazione dei precedenti articoli 4 e 6, obbligazioni anche a carico degli esercizi 1982 e 1983 ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere finanziate o l'acquisizione delle apparecchiature siano previste entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

All'onere complessivo di L. 53.481.990.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 si fa fronte:

per lire 30.000 milioni mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

per L. 23.481.990.000 mediante impiego parziale della ulteriore assegnazione della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale, disposta dal CIPE con delibera assunta in data 29 aprile 1981, e pari a L. 42.058.025.000.

La restante parte della predetta assegnazione, pari a lire 18.576.035.000 è destinata alla copertura della residua quota regionale del fondo per edilizia ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 492, e iscritta tra i residui attivi nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al cap. 2.3.146, in relazione a quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, della legge 30 aprile 1980, n. 149.

La spesa complessiva di lire 150.000 milioni per il triennio 1981-83 e posta a carico del bilancio regionale trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-83, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 2.4.2.3. «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ospedaliere», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

E' istituito al titolo II, categoria 3 il cap. 2.3.1340 «Assegnazione statale della quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1980, destinato ad investimenti diversi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 42.058.025.000.

B) *Stato di previsione delle spese*:

Nella parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.2.4.2.3.1325 «Contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera, anni 1981-83», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 30.000 milioni;

cap. 2.2.4.2.3.1326 «Impiego dell'assegnazione statale sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale per la concessione di contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per l'acquisizione, l'ammodernamento o la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 23.481.990.000;

cap. 2.2.4.2.3.1341 «Impiego dell'assegnazione statale sulla quota in capitale del Fondo sanitario nazionale destinata alla copertura della residua quota regionale del fondo per l'edilizia ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 492, fondo abrogato dall'art. 13, secondo comma, della legge 30 aprile 1980, n. 149, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 18.576.035.000.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3 saranno istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.2.4.2.3.1327 «Contributi in annualità agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera - limite d'impegno anno 1982», con la dotazione finanziaria di lire 10.000 milioni;

cap. 2.2.4.2.3.1342 «Contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per l'acquisizione, l'ammodernamento o la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche», con la dotazione finanziaria di lire 30.000 milioni.

Art. 9.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 luglio 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1981 prot. n. 20902/11711*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1981, n. 49.

Procedure per l'elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, e abrogazione della legge regionale 10 maggio 1980, n. 56.

(*Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 33 del 21 agosto 1981*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Primo piano sanitario

La Regione adotta il primo piano sanitario regionale triennale in conformità ai principi fissati dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, in correlazione alle direttive del piano sanitario nazionale, nonché agli indirizzi ed agli obiettivi contenuti nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Il primo piano, sulla base della delibera consiliare relativa all'approvazione delle linee programmatiche per il primo piano sanitario della regione Lombardia, stabilisce le linee generali di organizzazione e di attività del Servizio sanitario nell'ambito della Regione, ne individua gli obiettivi e gli strumenti e indica altresì le modalità di attuazione.

Art. 2.

Primo piano socio-assistenziale

La Regione adotta il primo piano socio-assistenziale regionale triennale in conformità ai principi della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, nonché agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, tenuto conto in particolare delle esigenze di coordinamento e di integrazione indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

Il primo piano, sulla base della delibera consiliare relativa all'approvazione delle linee programmatiche per il primo piano socio-assistenziale della regione Lombardia, stabilisce le linee generali di organizzazione e di attività del servizio socio-assistenziale nell'ambito della Regione, ne individua gli obiettivi e gli strumenti e indica altresì le modalità di attuazione.

Art. 3.

Procedure di approvazione

La giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta del primo piano sanitario regionale e la proposta del primo piano socio-assistenziale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e l'opportuna pubblicizzazione.

Gli enti, le organizzazioni, le associazioni e ogni altro interessato possono presentare osservazioni circa le proposte di cui al comma precedente alla giunta regionale, la quale ne cura la trasmissione al consiglio entro i successivi venti giorni dalla data di ricevimento, unitamente ai propri rilievi ed alle eventuali variazioni alle proposte di piano.

Il consiglio regionale approva il piano sanitario regionale ed il piano socio-assistenziale entro il 30 aprile 1982.

Art. 4.

Elaborazione dei piani

Ai fini dell'elaborazione dei piani di cui ai precedenti articoli 1 e 2, l'assessore al coordinamento per i servizi sociali promuove l'adozione, da parte del comitato assessorile per i servizi sociali, degli indirizzi comuni ai due piani e stabilisce modalità di reciproca integrazione.

Ai medesimi fini gli assessori alla sanità e all'assistenza e sicurezza sociale si avvalgono di un comitato tecnico-scientifico rispettivamente per la programmazione sanitaria e per la programmazione socio-assistenziale.

Tali comitati sono organi consultivi e danno pareri agli assessori competenti sui contenuti, sugli obiettivi e sulle direttive dei rispettivi piani.

Prima della definitiva approvazione della proposta di piano sanitario e della proposta di piano socio-assistenziale da parte della giunta regionale, l'assessore al coordinamento per i servizi sociali ne promuove la verifica e l'eventuale integrazione da parte del comitato assessorile per i servizi sociali.

I comitati di cui al precedente secondo comma, nell'ambito delle loro competenze, cooperano ai fini di promuovere la progressiva integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nel quadro dell'attuazione coordinata dei due piani.

Art. 5.

Piano socio-sanitario

Per i trienni successivi alla prima scadenza dei primi piani sanitario e socio-assistenziale la giunta regionale provvederà ad elaborare un unico piano socio-sanitario.

Art. 6.

Costituzione dei comitati

I comitati di cui al precedente art. 4 sono costituiti con decreti del presidente della giunta regionale su conformi delibere della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente, tenendo conto dell'esigenza di integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

I comitati di cui al comma precedente durano in carica fino alla data di scadenza rispettivamente del piano sanitario e del piano socio-assistenziale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Essi possono articolarsi in gruppi di lavoro in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Per la determinazione dei compensi ai membri dei comitati, si applica quanto previsto dalla legge regionale 26 aprile 1978, n. 38.

Art. 7.

Comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria

Il comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria è presieduto dall'assessore alla sanità o da un suo delegato.

Alle attività del comitato partecipa di diritto l'assessore al coordinamento per i servizi sociali.

Il comitato è composto come segue:

da diciotto esperti in discipline sanitarie, economiche, giuridiche e sociali, anche estranei alla amministrazione regionale, di cui tre designati dall'assessore alla sanità;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

da tre esperti designati concordemente dalle sezioni lombarde dell'Associazione nazionale comuni italiani e della Unione province italiane;

da due esperti designati dalle organizzazioni rappresentative delle istituzioni sanitarie di carattere privato;

da due esperti designati dalle associazioni di volontariato di cui all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

dai dirigenti dei servizi di settore del settore sanità;

dal dirigente del servizio programmazione del settore assistenza e sicurezza sociale;

da un impiegato regionale di livello non inferiore allo ottavo addetto al settore assistenza e sicurezza sociale;

da due esperti designati dall'assessore al coordinamento per i servizi sociali fra coloro che prestano servizio presso i suoi uffici;

dal dirigente del servizio coordinamento per i servizi sociali;

dai coordinatori delle commissioni di studio per i tre progetti-obiettivo previsti dalla proposta di piano sanitario nazionale.

Svolge funzioni di segretario un impiegato della giunta regionale di livello non inferiore all'ottavo designato dall'assessore alla sanità.

Art. 8.

Comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-assistenziale

Il comitato per la programmazione socio-assistenziale è presieduto dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale o da un suo delegato.

Alle attività del comitato partecipa di diritto l'assessore al coordinamento per i servizi sociali.

Il comitato è composto come segue:

da diciotto esperti in discipline sociali, economiche e giuridiche anche estranei all'amministrazione regionale, di cui tre designati dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani, sezione lombarda;

da tre esperti designati dall'Unione province italiane, sezione lombarda;

da due esperti designati dalle organizzazioni rappresentative delle istituzioni di assistenza privata;

da due esperti designati dalle associazioni di volontariato operanti nel settore dei servizi di assistenza;

dai dirigenti dei servizi di settore del settore assistenza e sicurezza sociale;

dal dirigente del servizio coordinamento per i servizi sociali;

da un dirigente di servizio del settore sanità;

da due esperti designati dall'assessore al coordinamento per i servizi sociali tra coloro che prestano servizio presso i suoi uffici;

da un impiegato regionale di livello non inferiore all'ottavo addetto al settore sanità;

dal coordinatore della commissione di studio per il progetto-obiettivo handicappati istituita con delibera di giunta n. 6113 del 7 aprile 1981.

Svolge funzioni di segretario un impiegato della giunta regionale di livello non inferiore all'ottavo designato dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale.

Art. 9.

Ufficio di presidenza

Con i decreti di costituzione dei comitati di cui al precedente art. 6 vengono costituiti altresì due uffici di presidenza dei comitati stessi, presieduti rispettivamente dall'assessore alla sanità e dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale.

Fanno parte di ciascun ufficio di presidenza:

il dirigente del servizio programmazione del settore competente;

tre esperti componenti il comitato, di cui uno designato dall'assessore al coordinamento ai servizi sociali nonché, per l'ufficio di presidenza del comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria, i coordinatori delle tre commissioni di studio per i progetti obiettivo previsti dal piano sanitario nazionale.

Ai lavori di entrambi gli uffici di presidenza partecipa altresì il dirigente del servizio coordinamento per i servizi sociali o, in sua sostituzione, un impiegato regionale di livello non inferiore all'ottavo addetto al servizio stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato.

L'ufficio di presidenza di ciascun comitato collabora con il presidente del comitato nella definizione del programma di attività, svolge compiti istruttori dei lavori del comitato e promuove un adeguato collegamento fra i due comitati e tra i due comitati e il settore coordinamento per i servizi sociali sia sul piano dell'informazione che dei rapporti operativi.

Art. 10.

Termini per le designazioni e per la nomina dei comitati

Le designazioni prescritte per la nomina dei comitati di cui ai precedenti articoli 7 e 8 debbono essere comunicate al presidente della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede alla nomina entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le designazioni; i comitati si intendono validamente costituiti anche in mancanza dei componenti non designati entro il termine stabilito.

Art. 11.

Commissioni di studio

Le commissioni di studio, già costituite ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, per l'elaborazione dei tre progetti-obiettivo previsti dalla proposta di piano sanitario nazionale nonché per il progetto obiettivo «handicappati», di cui alla deliberazione 7 aprile 1981, n. 6113 della giunta regionale, sono confermate e durano in carica per tutta la durata del piano sanitario e del primo piano socio-assistenziale.

Al fine di acquisire ulteriori contributi su temi specifici riguardanti l'elaborazione delle proposte inerenti ai piani di cui alla presente legge, nonché l'integrazione ed il coordinamento tra i piani stessi, possono essere costituite altre commissioni di studio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24.

Le attività di tali commissioni sono coordinate dagli uffici di presidenza dei comitati tecnico scientifici, di cui all'art. 9.

Art. 12.

Abrogazioni

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 10 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24.

E' abrogata altresì la legge regionale 10 maggio 1980, n. 56.

Art. 13.

Norma finale

La giunta regionale adempie agli incombenti di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge entro il 31 gennaio 1982 e gli enti e le organizzazioni interessati, di cui al secondo comma del citato art. 3, presentano le loro osservazioni entro i successivi trenta giorni.

Art. 14.

Norma finanziaria

Al finanziamento delle spese per il funzionamento dei comitati tecnico scientifici istituiti dal precedente art. 4 e delle commissioni di studio previste dal precedente art. 11 si provvede per l'anno 1981 e successivi mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio per i singoli esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 agosto 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 9 *luglio* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1981, *prot. n.* 20802/11712).

(6301)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813150)